



CORTE DEI CONTI

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2009





**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
CORTE DEI CONTI**

Relazione del Presidente della Corte dei Conti
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009

Signor Presidente della Repubblica,

a nome della Corte dei conti e mio personale desidero esprimere il ringraziamento più sentito per l'onore che Ella ci ha concesso accogliendo l'invito a presenziare all'inaugurazione del nostro anno giudiziario.

L'odierna cerimonia segna l'inizio di un nuovo anno di attività giurisdizionale e implica un rinnovato impegno verso le responsabilità morali che essa comporta ma anche l'obbligo di dare pubblica contezza del lavoro complessivamente svolto dalla Corte nell'esercitare le sue varie funzioni che altro non sono che un pubblico servizio da rendersi ai cittadini.

Servizio pubblico questo comunemente compendiato nell'espressione "tutela della finanza pubblica" ma che, più esattamente, dovrebbe qualificarsi come tutela obiettiva dell'interesse dei cittadini ad ottenere dalla Pubblica Amministrazione un uso delle risorse pubbliche che sia non solamente legittimo, e cioè conforme alle norme, ma

pienamente rispondente ai criteri di sana amministrazione: alla esigenza quindi che la gestione del denaro pubblico sia tale da produrre, con effettività, il miglior risultato possibile in termini di economicità e di efficacia.

E' questa una necessità tanto più cogente quanto più ci si trova in presenza di una curva discendente delle risorse complessive.

È responsabilità esclusiva delle Amministrazioni corrispondere a tale necessità imperativa.

Riforme e leggi adottate dal Parlamento saranno destinate a restare lettera morta se non tradotte in atti concreti dall'Amministrazione. Dei benefici che possono essere recati da piani, programmi, previsione di aiuti o contributi, il cittadino conosce e gode solo se, e nella misura in cui, sono resi concreti dall'attività dell'Amministrazione che, già con le riforme avutesi da alcuni anni a questa parte, deve muoversi non più nell'ottica di una fabbrica di atti amministrativi ma in quella, ben più impegnativa, di realizzatrice in concreto di progetti a beneficio esclusivo della collettività.

Ma è altrettanto necessaria anche la massima trasparenza in ogni agire della Pubblica Amministrazione; là dove essa manchi il cittadino percepisce la funzione pubblica come un qualcosa di estraneo, di diverso da sé e dal proprio mondo, da qui la disaffezione verso le istituzioni e anche verso i centri

della politica: male, questo, oscuro e sottile che può costituire un rischio mortale per la vita stessa della democrazia.

È tale senso di estraneità che fa talora vedere l'Amministrazione come un diaframma tra le attese dei cittadini, basate su norme o su canoni di buona amministrazione, e quanto realizzato.

Al contrario, l'Amministrazione costituisce l'indispensabile ingranaggio di trasmissione tra le scelte politiche, di spettanza esclusiva di Parlamento e Governo, e la concreta trasposizione di esse in fatti del mondo reale e quotidiano: ma, come ogni ingranaggio che abbia una funzione vitale, va costantemente tenuto sotto controllo per assicurarne un funzionamento perfetto e mai inceppato.

A fronte dei suoi indispensabili compiti l'Amministrazione deve avere adeguate risorse strumentali, in uomini e mezzi. È tuttavia necessario - e la Corte l'ha avvertito in più occasioni - ridisegnare l'apparato perché sia più agile, più snello; ripensare moduli procedurali e distribuzione di compiti - perché in assenza di ciò una semplice riduzione del numero di addetti rischia di allungare tempi e attese - al fine di raggiungere una maggiore efficienza a parità di costi ed evitare che a funzioni ridotte possa corrispondere non una diminuzione ma addirittura un aumento nel numero degli addetti.

In periodi, come l'attuale, di congiuntura economica negativa occorre ridurre la spesa complessiva di funzionamento - a beneficio di quella di investimento - ma analisi effettuate in più occasioni dalla Corte mostrano che tagli lineari di bilancio possono generare - attraverso il ricorso a riconoscimento di debito, o altro - rimbalzi negli anni successivi con conseguente violazione dei principi di bilancio e formazione di debito sommerso. Forse potrebbe dare migliori risultati un esame attento, voce per voce, dei singoli bilanci e delle realtà gestionali sottostanti per identificare le spese suscettibili di essere ridotte o tagliate senza eccessiva penalizzazione per la funzionalità dell'Amministrazione.

Dalla Costituzione e dalle leggi è affidato alla Corte dei conti il compito di dare ai cittadini la tutela obiettiva dell'interesse alla giuridicamente corretta ed economicamente migliore gestione delle risorse pubbliche. E' questo un interesse primario della collettività perché l'oggetto a cui si volge, la finanza pubblica, è il motore di cui non può fare a meno l'intera vita associata, è lo strumento indispensabile per soddisfare qualsiasi bisogno pubblico - dalla sanità, all'istruzione. all'ordine pubblico, alla difesa, etc. - ma, al contempo, è un insieme di risorse sottratte autoritativamente ai privati e che possono costare ad essi non lievi sacrifici.

È anche in cambio di questi oneri imposti e sopportati che i cittadini hanno il diritto insopprimibile di conoscere fino in

fondo l'uso che viene fatto delle risorse pubbliche, il diritto di pretendere che esse siano quanto più possibile rispondenti ad una sana amministrazione.

È la Corte dei conti, la più antica magistratura dello Stato unitario italiano, che ha il dovere di corrispondere a ciò ed essa deve perciò necessariamente avere i mezzi giuridici e strumentali per poterlo fare.

Non si può, non si deve deludere i cittadini nella loro sicura consapevolezza di avere nella Corte una diga contro gli sperperi, la mala-amministrazione, l'ignavia di taluni gestori della cosa pubblica.

La Corte adempie al suo unitario compito di tutela attraverso la sue due principali funzioni: quella giurisdizionale e quella di controllo. Non a caso ho parlato di compito unitario articolato su due funzioni, queste infatti pur nettamente distinte nelle regole di esercizio e negli effetti si fondono insieme nel crogiuolo dell'unico fine del dare pienamente quella tutela; spezzare tale fusione comporterebbe rendere quel fine irriconoscibile e perciò stesso non più raggiungibile.

È anche per questo che gli appartenenti all'unico corpo della magistratura della Corte hanno facoltà di esercitare indifferentemente l'una o l'altra delle due funzioni ed è necessario che l'ordinamento interno della Corte garantisca in concreto, ma con l'osservanza delle garanzie di legge, l'osmosi tra le due funzioni.

La funzione giurisdizionale della Corte ⁽¹⁾ è data dall'ordinamento mirandosi essenzialmente al risarcimento del danno patrimoniale recato dal soggetto, per dolo o colpa grave, rimanendo quantitativamente poco rilevanti le ipotesi - previste per legge - aventi carattere sanzionatorio.

Le più recenti sentenze della Corte costituzionale iscrivono chiaramente la giurisdizione di responsabilità della Corte dei conti nel filone civilistico del risarcimento del danno.

Dal canto loro le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con un recente e ricco filone giurisprudenziale vanno via via ridisegnando, provvidamente, i confini della giurisdizione della Corte dei conti dando un maggior rilievo all'elemento oggettivo della destinazione del bene al soddisfacimento di pubblici interessi rispetto all'elemento soggettivo della natura giuridica dell'agente e del rapporto intercorrente tra questi e l'Amministrazione.

È anche attraverso tali puntualizzazioni, che danno concreto contenuto alle previsioni della Costituzione e delle leggi, che la giurisdizione della Corte viene a rivelare sempre più chiaramente la sua finalità: quella di tutela dell'interesse oggettivo ad un impiego delle risorse pubbliche conforme alle leggi.

¹ I dati statistici ad essa relativi sono contenuti nel fascicolo qui allegato.

Interessanti esempi di sentenze della Corte che tengono conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di Cassazione sono contenuti nel fascicolo allegato.²

Il giudice che è, a norma della Costituzione, soggetto alla legge ed ha il preciso obbligo di rispettare lealmente le norme non può che restare nel solco di tali principi.

L'interpretazione che egli deve fare della legge deve essere tecnicamente perfetta ma orientata a comprenderne la reale volontà non certo a distorcerla, al di là del senso proprio delle parole, fosse anche per un'affermazione di principi morali che poggiando, inevitabilmente, su base soggettiva può far correre il rischio di sostituire una propria scala di valori a quella, potenzialmente diversa, posta dall'ordinamento.

È espressione di linguaggio comune, ma a mio modo di vedere fallace e pericolosa, quella secondo cui il giudice deve "fare giustizia": fallace perché il giudice deve solo applicare la legge in modo tecnicamente corretto e rispondente ai principi della Costituzione, essendo la giustizia, quella vera e forse inconoscibile, rimessa a Dio e non all'uomo. È pericolosa perché, può dare al giudice la tentazione di affermare, attraverso l'esercizio delle funzioni, le idee sue proprie e di porsi perciò al di sopra del legislatore.

Questi stessi principi debbono naturalmente orientare anche l'attività, preziosa, del pubblico ministero presso la Corte

² N.B. Le parti in corsivo sono omesse, per brevità, nella relazione orale.

dei conti che è il motore dell'azione di responsabilità. Egli deve avere ben presente che l'esercizio dell'azione di responsabilità mira essenzialmente ad ottenere il ristoro di un danno effettivamente subito dal patrimonio pubblico. Un effetto collaterale di monito ed esempio è certo nell'ordine naturale delle cose, ma il produrre un tale effetto moralizzatore non deve costituire la spinta ad esercitare l'azione di responsabilità. Non può chiedersi al pubblico ministero presso la Corte di trasformarsi in un angelo vendicatore dei mali della società.

L'attività delle nostre Procure, estremamente delicata, può in concreto generare effetti anche al di là dei confini strettamente processuali potendo recare, da un lato, discredito a soggetti, particolarmente oneroso se essi esercitano pubbliche funzioni e, dall'altro lato, potendo indurre per timore gli amministratori a non agire, con la conseguenza che non vengano poste in essere attività previste invece dall'ordinamento come necessarie o utili.

Oltre all'ovvio rispetto delle regole procedurali poste dalla normativa il pubblico ministero nell'esercitare la propria attività deve darsi carico anche di non travalicare moduli ed ambiti operativi riservati ad altre funzioni della Corte. Infatti la Corte costituzionale con le sentenze n. 100 del 1995 e n.337 del 2005 ha stabilito che " l'ampio potere che ha il procuratore deve essere esercitato in presenza di fatti o notizie che facciano presumere comportamenti di pubblici funzionari

ipoteticamente configuranti illeciti produttivi di danno erariale e deve essere diretto ad acquisire atti o documenti precisamente individuabili, di modo che l'attività del Procuratore cui tali richieste ineriscono non possa essere considerata come una impropria attività di controllo generalizzata e permanente".

E' mia opinione che il Procuratore generale attraverso il doppio strumento, datogli dalla legge, del potere di coordinamento delle attività dei Procuratori e della potestà, di cui egli è titolare esclusivo, di promuovere l'azione disciplinare ha la possibilità di accertare ed imporre il rispetto dei confini tracciati dalla Corte costituzionale: l'essere unico depositario del potere di promuovere l'azione disciplinare comporta il sopportare l'onere, pesante, di dover essere e dover essere percepito, più ancora di altri, come assolutamente indipendente e svincolato da ogni interesse di parte.

Tutto ciò deve far sì che il Pubblico Ministero presso la Corte avverta, come certamente è, il peso della responsabilità del proprio agire; tanto più che nell'ordinamento attuale della Corte, contrariamente a quanto previsto dalla normativa per le Procure penali, il nostro Pubblico Ministero non dà conto a nessuno delle proprie azioni - salvo eventuali procedimenti disciplinari - né esiste attualmente per la Corte un organo paragonabile a ciò che è il GIP in campo penale, che sia competente ad una verifica ravvicinata, quanto al tempo ed al merito, dell'attività del pubblico ministero.

L'assetto normativo attuale rende molto difficile l'adozione di oggettivi parametri di valutazione del lavoro dei magistrati della Corte. Il Consiglio di presidenza solo da pochissimo tempo ha iniziato a delineare parametri e procedure per una valutazione, anche se solo quantitativa, del lavoro svolto dai magistrati nelle varie funzioni.

Ma la valutazione basata su criteri oggettivi e predeterminati è essenziale che vi sia: in mancanza di essa, per l'assegnazione di funzioni richieste da una pluralità di soggetti o per il conferimento di funzioni più elevate, può esservi solamente o l'arbitrio o un criterio meramente meccanicistico quale l'anzianità che può essere sintomo di maggiore esperienza, ma se non è unita a valutazioni del merito individuale non dà alcuna garanzia di professionalità adeguata alla funzione da svolgere ed è la negazione dell'esigenza di affidare le maggiori responsabilità ai più capaci e meritevoli.

Disattendere tale esigenza significa non fare l'interesse dell'Istituto, comporta togliere ogni spinta a migliorare nel proprio lavoro, a dare di più, produce quindi un appiattimento verso il basso che vanifica le attese dei cittadini ad ottenere i migliori risultati dall'esercizio delle complessive funzioni della Corte. Funzioni che costituiscono un servizio reso ai cittadini che ne sostengono l'onere finanziario attraverso le imposte: ad essi non può perciò esser negato il diritto di conoscere qual'è

l'entità del lavoro dedicato a tale servizio e qual'è l'utilità, diretta o indiretta, che ne deriva.

Continua a verificarsi in talune Sezioni giurisdizionali l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 con conseguente estinzione dei giudizi di conto in ordine ai quali non siano stati compiuti atti istruttori: giudizi di conto previsti e intestati alla Corte direttamente dalla Costituzione.

Tale situazione di fatto, di per sé anomala, poteva anche ritenersi utile finché è stato necessario concentrare la forze per eliminare o ridurre un imponente arretrato pensionistico; ora, raggiunto sostanzialmente tale obiettivo grazie alla meritoria opera di magistrati e di funzionari, è necessario che la Corte, anche in tale settore, adempia pienamente alle sue funzioni.

Ancora insoddisfacente è l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte.

Il riordino delle procedure di esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti a favore delle Amministrazioni statali, nonché degli Enti diversi dallo Stato, realizzato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 (Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna), ha inteso porre rimedio alla scarsità dei crediti riscossi rispetto a quelli attesi decentrando le attività di riscossione alle Amministrazioni creditrici.

Dal monitoraggio effettuato dalla Corte risulta che per lo Stato si è avuto nel periodo 2004-2008 un coefficiente di realizzazione medio

pari al 16% circa dei crediti accertati, decisamente più elevato di quello degli anni novanta (0,6%) e dei primi anni di vigenza del Regolamento (1,13% nel 2001 e 5,96% nel 2002), che ha stabilito di designare presso ciascun Ministero gli uffici da impiegare nei recuperi.

I proventi dello Stato sono più che triplicati tra il 2004 ed il 2008 (in quest'ultimo anno i risultati sono provvisori), con incassi pari a circa 34 milioni di euro a fronte dei quasi 220 accertati. L'importo va a 350 milioni includendo le condanne (estranee al controllo ora eseguito dalla Corte) pronunciate a favore degli Enti diversi dallo Stato nel periodo 2004-2007.

L'obiettivo di contrastare l'affievolimento dell'efficacia dissuasiva della giurisdizione di responsabilità, segnala per lo Stato riscontri nel complesso favorevoli, che peraltro non danno certezze sulla stabilità dei risultati conseguiti. Va notato infatti lo squilibrio eccezionale dei proventi provvisori del 2008, che segnalano un coefficiente di riscossione senza precedenti (62%; 12 milioni), determinato essenzialmente dagli oltre 8 milioni riscossi con la procedura ordinaria da un solo debitore che ha rinunciato alle agevolazioni autorizzate dalla finanziaria del 2006. Queste ultime misure, tra l'altro, hanno reso fra il 2006 ed il 2008 circa 2,4 milioni di euro (9% circa delle riscossioni nel periodo).

I rimedi del Regolamento del 1998, se appaiono oggettivamente meritori per il miglioramento costante dei risultati, non consentono ad oggi di asserire che lo Stato è in grado di contrastare l'insolvenza con la necessaria energia.

Dal fascicolo allegato risultano i dati numerici relativi ai giudizi della Corte e risultano altresì i tempi impiegati per la definizione dei giudizi di responsabilità che, per la sentenza di primo grado, normalmente non è superiore ad un anno.

L'altra funzione essenziale demandata alla Corte dalla Costituzione è il controllo: in ordine ad essa la Corte costituzionale ha avuto modo di porre alcuni importanti punti fermi:

Il primo è che eventuali organi di controllo, pur se costituiti dalle Regioni mediante la propria potestà legislativa, non possono avere impatto sulle funzioni della Corte dei conti (sent. n. 267 del 2006).

Un altro è l'esplicito riconoscimento che il controllo successivo sulla gestione trova la sua base normativa direttamente nell'art. 100 della Costituzione (sent. n. 179 del 2007).

Un altro ancora è la ripetuta affermazione della obbligata partecipazione della Corte al coordinamento della finanza pubblica nell'ambito della sua propria natura di organo ausiliario.

Alla indispensabile e preventiva ricostruzione e conoscibilità del quadro complessivo della finanza pubblica, la Corte è esplicitamente chiamata dall'art. 3 comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Quanto mai utile, e perciò vivamente auspicabile, potrebbe essere per la piena analisi del quadro finanziario l'esplicarsi in parallelo e in sinergia dell'attività della Corte e di

quella della Ragioneria generale dello Stato, anche in ragione dell'altissima professionalità di essa.

Nell'ambito di tale conoscibilità del quadro di finanza pubblica la Corte è tenuta, e sempre più lo sarà in seguito, ad una continua ed attenta attività di monitoraggio per l'attuazione del federalismo fiscale le cui linee iniziali risultano essere state già approvate da un ramo del Parlamento.

Dallo stesso dibattito parlamentare, infatti, è emerso con chiarezza come sia indispensabile, al riguardo, la piena conoscenza dei dati finanziari da parte del Parlamento: è ovvio poi che il Parlamento debba basare le proprie decisioni su dati certi ed obiettivi e la garanzia di ciò – allo stesso Parlamento e ai cittadini – deve essere data dalla Corte attraverso l'esercizio delle sue funzioni la cui indipendenza è tutelata dalla Costituzione.

Il primo effetto di ogni attività di controllo della Corte è, e deve essere, l'assicurare trasparenza e chiarezza dell'azione della Pubblica Amministrazione.

Là dove manca la trasparenza si genera il cono d'ombra entro cui possono trovare spazio quei fatti di corruzione o di concussione che rendono poi indispensabile l'intervento del giudice penale: intervento che a sua volta, prima ancora del definitivo accertamento dei fatti, può avere anche l'effetto, non voluto, di generare un clima di sospetto, una nebbia mefitica che sembra tutto avvolgere e genera sfiducia da parte dei cittadini onesti.

Non è un caso che il nostro codice penale riserva una parte relativamente piccola ai delitti contro la Pubblica Amministrazione: era allora convinzione diffusa che il sistema dei controlli, disegnato come rigido e penetrante, fosse sufficiente ad assicurarne la protezione.

Il moltiplicarsi, da parte degli organi di informazione, di notizie di reati concernenti l'Amministrazione dà tuttavia conferma che i controlli, interni ed esterni, sull'Amministrazione non sono pienamente adeguati, che vi è una attuale situazione di scarsa loro efficacia, di pochezza di effetti concreti.

Occorre allora potenziare ed irrobustire i controlli, renderli effettivi nello svolgersi e concreti negli effetti. Nel campo dell'amministrazione, ad un maggiore e migliore uso dei controlli corrisponde simmetricamente un minore ricorso al codice penale.

I controlli demandati alla Corte, proprio in quanto previsti e regolati da norme giuridiche e affidati ad un corpo di magistrati, non possono non avere effetti giuridici predeterminati, con le più ampie garanzie di difesa per il controllato. Effetti giuridici nei confronti dell'Amministrazione ma che non invadano la discrezionalità della sua attività né, tanto meno, l'ambito delle scelte di competenza del Ministro o del vertice politico: ciò pienamente in linea con l'attuale normativa che distingue nettamente tra i compiti dell'Autorità

politica e quella di chi gestisce, con conseguenti differenti responsabilità.

D'altra parte, tali controlli sono affidati a magistrati proprio per dare ai cittadini la massima garanzia possibile di obiettività, attraverso l'indipendenza dal Governo assicurata dalla Costituzione ai magistrati della Corte.

Controlli opportunamente disciplinati dalle norme, esercitati in modo mirato per l'eliminazione di disfunzioni amministrative al fine, ad esempio, di accelerare tempi e procedimenti possono avere effetti positivi anche sullo sviluppo dell'economia.

Si pensi, ad esempio, ai tempi a volte molto lunghi, dovuti a meri iter amministrativi, sin qui occorrenti per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di imprese, o di quelli intercorrenti tra il momento della decisione di dar vita ad una determinata opera pubblica e quello d'inizio effettivo o, più ancora, di termine dell'opera rispetto a quello previsto.

Esistono, è noto, molteplici studi di istituti specializzati che hanno quantificato in cifre di assoluto rispetto il valore monetario perduto per effetto di tali ritardi ed il cui recupero effettivo al circuito economico costituirebbe un volano di spinta tutt'altro che trascurabile.

La legge, è noto, disegna forme di controllo della Corte plurime in ragione della diversità dell'oggetto sottoposto al controllo. La più antica e tradizionale è il controllo preventivo di legittimità su atti che

oggi concerne un numero di provvedimenti relativamente basso³ ma certo di grande importanza finanziaria: basti pensare, ad esempio, alle delibere CIPE ai contratti delle Amministrazioni di acquisto di beni e servizi per importi di grandissima rilevanza o ai contratti di vendita di beni del patrimonio dello Stato per importi anche molto bassi, in ragione del fatto che questi ultimi potrebbero far correre il rischio che beni di grande valore siano ceduti per corrispettivi irrisori.

La legge identifica, con indicazione tassativa, quali atti siano da sottoporre al controllo preventivo ma stabilisce anche una sorta di legame con il controllo sulle gestioni prevedendo il controllo preventivo anche per quegli atti, testualmente, “che la Corte deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffuse e ripetute irregolarità rilevate in sede di controllo successivo”.

È quindi anche questo un sintomo di come il controllo sulla gestione sia il cuore vero del sistema di controlli demandato alla Corte: controllo che può incidere su comportamenti amministrativi aventi conseguenze sulla finanza e sull'economia, sulla qualità ed efficienza dell'attività dell'Amministrazione e quindi sul grado maggiore o minore di soddisfazione che gli utenti traggono dai servizi pubblici, in una parola sulla qualità stessa della vita del cittadino.

Ho usato l'espressione “può” incidere perché condizione imprescindibile di tutto ciò è che il controllo sia normato, nella

³ Vd. i dati statistici in appendice

struttura e nel procedimento, in modo adeguato allo scopo che con esso si intende perseguire e che vi sia l'impegno forte di tutti coloro che operano nel suo ambito.

Momento indefettibile del procedimento di controllo su gestioni - in linea con quanto stabiliscono le norme internazionali per tutte le Istituzioni Superiori di Controllo - è che vi sia il contraddittorio con l'Amministrazione controllata. Sarebbe perciò importante segno di civiltà giuridica che l'Amministrazione potesse avere la garanzia della correttezza del procedimento seguito dal controllo e delle conclusioni che quest'ultimo ne ha tratte. Tanto più che i risultati del controllo su gestioni devono avere giuridica certezza: è infatti la legge 14 gennaio 1994 , n. 20, che all'art. 3, comma 4, sancisce testualmente che la Corte "accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge".

L'aggancio tra il controllo e la giurisdizione è già nel sistema: infatti l'esame del rendiconto generale dello Stato che è atto di controllo ed è la *summa* di tutto il controllo effettuato, nell'anno, dalla Corte sulle Amministrazioni dello Stato sfocia, a norma dell'art. 40 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, in una vera e propria sentenza conclusiva di procedimento giurisdizionale, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale.

Destinato essenzialmente a verificare la correttezza dei bilanci degli enti alla cui dotazione finanziaria partecipa lo Stato è il controllo

effettuato da un'apposita Sezione, a norma della legge 21 marzo 1958 n. 259.

Un controllo potenzialmente idoneo a incidere direttamente su rilevanti aspetti finanziari ed economici è attribuito alla Corte dall'art. 67, commi 9 e 10, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che, nel prevedere che siano ad essa fornite le informazioni volte, tra l'altro, ad accertare, per i contratti collettivi di lavoro, il rispetto dei vincoli finanziari stabilisce che qualora rilevi esorbitanze delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, la Corte propone "interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente".

Un cenno particolare va fatto per le attività di competenza delle Sezioni Regionali di controllo della Corte che, da alcuni anni a questa parte, sono state via via chiamate dalla legge a compiti di grandissima rilevanza e di straordinario impegno tanto in tema di controllo sui bilanci quanto su gestioni e ancora, in necessario raccordo con la Sezione centrale delle autonomie, hanno l'onerosa funzione di contribuire a comporre il quadro conoscitivo necessario per il coordinamento della finanza pubblica e di effettuarne il monitoraggio, nell'ambito territoriale di propria competenza.

Si aggiunga che esse hanno dovuto darsi carico anche del controllo in tema di contratti di finanza derivata: fenomeno quest'ultimo di entità totale probabilmente non ancora del tutto definita e che può costituire un rischio finanziario grave. Su ciò è intervenuto di recente il legislatore, stabilendo una serie di obblighi, con comminatoria di nullità per l'inosservanza di essi,

e disponendo l'invio da parte del Ministero dell'economia alla Corte dei conti della documentazione relativa a tali contratti.

Indicazioni di reports che si sono occupati di tale materia risultano dal fascicolo qui allegato.

Quanto, su altro versante, sia utile e apprezzata da parte delle Autonomie l'attività delle Sezioni regionale di controllo è dimostrato dal numero, in continua crescita, di pareri che esse rendono, a norma di legge, a richiesta dei competenti organi locali⁴.

Le Sezioni regionali di controllo, come d'altronde tutte le Sezioni della Corte, sono nei rispettivi organici di magistrati e funzionari assolutamente sottodimensionate: situazione aggravata anche dalla norma dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha tolto alle Regioni la possibilità – si badi, la possibilità non l'obbligo – di nominare ciascuna due componenti della Sezione: componenti che per la loro alta professionalità ed esperienza hanno dato sin qui un apporto prezioso.

Sarebbe quanto mai necessario che il Consiglio di Presidenza attraverso una analitica ricognizione della entità di tutte le funzioni da svolgersi dalla Corte in base alle norme vigenti e ad una valutazione comparativa del lavoro da svolgersi, e svolto da ogni magistrato adottasse sistemi idonei, da un lato, a concentrare la maggiore forza lavoro là dove essa effettivamente occorre e, d'altro lato, a incentivare con idonei

⁴ Il dato numerico è contenuto nel fascicolo allegato.

mezzi premiali - punteggio preferenziale o altro - lo svolgimento contemporaneo di più funzioni, ovviamente sotto l'osservanza di tutte le garanzie e le incompatibilità stabilite dalla legge.

È lo svolgersi di tutte tali funzioni di controllo che rende concreta la funzione ausiliaria della Corte.

Ausiliaria verso il Governo - secondo la collocazione letterale dell'art. 100 della Costituzione che annovera la Corte tra gli organi ausiliari, appunto, del Governo - ma soprattutto verso il Parlamento - come più volte esattamente affermato dalla Corte Costituzionale, a cominciare dalla nota sentenza n. 142 del 1968 - che è il naturale destinatario dei risultati dei controlli della Corte.

La distinzione tra ausiliarietà verso il Governo o verso il Parlamento poteva avere senso quando, nei passati regimi storici, vi era il Governo espressione della volontà assoluta del sovrano a cui si contrapponeva il Parlamento che, attraverso la longa manus della Corte dei conti, controllava l'uso che il sovrano faceva del denaro prelevato dal fisco ai sudditi.

Nelle attuali forme di democrazia il Governo è espressione del Parlamento, si fonda sulla fiducia che esso gli accorda e dura finché permane tale fiducia: non c'è più quindi alcuna forma di contrapposizione tra i due Organi costituzionali, ma una sorta di continuum che rende inutile interrogarsi se la Corte, nel suo rapporto di ausiliarietà, debba essere più o meno "vicina" all'uno piuttosto che all'altro.

Verso il Governo il rapporto ausiliario si realizza in quanto esso può, ove lo voglia, avvalersi dei risultati del controllo della Corte essenzialmente per le sue funzioni di coordinamento della Pubblica Amministrazione nonché di regolamentazione a livello di direttive o anche di proposte normative.

Il Parlamento è il destinatario dei risultati dell'intera attività di controllo effettuata dalla Corte, nonché di quanto esso espressamente può richiedere alla Corte attraverso, ad esempio, le audizioni o in applicazione dell'art. 16, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che abilita la Presidenza di ciascuna delle due Camere a chiedere alla Corte valutazioni in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di decreti legge.

Su altro versante, l'ordinamento positivo già prevede particolari norme che sono, in definitiva, forme di collaborazione con funzioni proprie o temi di interesse del Governo.

Così, ad esempio, l'art. 3, comma 1, lett. 1), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, prevede che il Presidente del Consiglio può chiedere alla Corte di sottoporre a controllo preventivo atti che, di per sé, non vi sarebbero sottoposti.

L'art. 1, del R.D. 9 febbraio 1939, n. 273, che stabilisce il preventivo parere delle Sezioni Riunite della Corte per i provvedimenti legislativi - *rectius* per i decreti legislativi

delegati, come esattamente stabilito dal Consiglio di Stato con parere n. 3207 del 9 maggio 2007.

Se mai, in presenza di tale panorama normativo c'è da chiedersi se possa stabilirsi che il Presidente del Consiglio possa chiedere alla Corte di rendere – in forma celere – parere in ordine a questioni attinenti alle funzioni di competenza della Corte.

Assurdo poi sarebbe pensare che il rapporto di ausiliarità possa sminuire la garanzia di indipendenza della Corte: assurdo, con ogni evidenza, se lo si pensasse nei confronti del Parlamento essendo esso l'organo depositario della sovranità, assurdo nei confronti del Governo poiché la Costituzione, all'art. 100, comma 3, esplicitamente garantisce l'indipendenza, tanto della Corte quanto dei suoi componenti, verso il Governo.

L'indipendenza poi del magistrato all'interno dell'Istituto è, in primo luogo, indipendenza di giudizio e indipendenza nella scelta degli atti che, secondo scienza e coscienza, egli ritiene necessari o doverosi ma soltanto al fine di svolgere al meglio le proprie funzioni volte al raggiungimento dei fini previsti dall'ordinamento.

Ma l'indipendenza non può certo essere intesa come un volersi sottrarre a moduli di organizzazione o di lavoro previsti da norme o da provvedimenti organizzativi legittimamente adottati.

Libertà non è anarchia ma, nel nostro caso, cosciente e responsabile ricerca di svolgere al meglio possibile le proprie funzioni, nell'interesse esclusivo del Paese.

Come poi disegnare gli strumenti normativi per tradurre in concreto l'indipendenza interna, quali mezzi giuridici siano ritenuti adeguati e sufficienti a contemperare varie esigenze, è compito esclusivo del Parlamento.

Per la necessaria indipendenza dell'istituto verso il Governo, una componente essenziale ne è l'indipendenza finanziaria: così che la Corte possa ricevere i mezzi finanziari di cui necessita dal Parlamento e non dal Governo, così come avviene per le Corti dei conti sostanzialmente di tutti gli Stati democratici del mondo occidentale e come esplicitamente richiesto dal Senato con l'O.d.G. n. G91.100 del dicembre 2007 votato insieme dalla maggioranza e dall'opposizione e accettato dal Governo all'epoca in carica: ordine del giorno purtroppo tuttora non tradotto in legge.

Il Presidente della Corte non può chiudere questa relazione sul lavoro svolto senza rivolgere un caloroso ringraziamento a tutti quei magistrati, tantissimi, che pur in condizioni difficili hanno lavorato in silenzio, senza ricercare clamori mediatici o facili consensi, ma con grandissima professionalità ed abnegazione a vantaggio soprattutto dei cittadini. Ma anche a vantaggio dell'Istituto e quindi di tutti noi che ne siamo parte, ben coscienti che la stima di cui ognuno di

noi può godere è esattamente pari alla stima e alla forza di cui gode l'Istituto.

Un pari ringraziamento va anche a quei collaboratori delle varie qualifiche che hanno dato il massimo supporto possibile ai magistrati e che hanno dato prova di avere a cuore, in modo lungimirante, l'interesse dell'Istituto. Una riflessione andrà fatta per migliorarne, ancor più, la professionalità e potenziarne le funzioni.

Signor Presidente della Repubblica, a me, come essere umano, non è dato avere conoscenza di eventi futuri, ma è dato avere coscienza e volontà delle mie azioni ed è con serena coscienza e con l'ottimismo della volontà che affido a Lei, quale supremo Magistrato della Repubblica, l'assicurazione del mio personale, pieno adempimento delle funzioni, nell'assoluta osservanza della Costituzione e della volontà del Parlamento, insieme all'auspicio che l'Istituto tutto possa sempre più e meglio corrispondere alle attese dei cittadini collaborando, entro i limiti suoi propri, a quel "buon governo" che, fin dal Rinascimento, veniva considerato condizione essenziale per la pace sociale e la prosperità.



TABELLE



INDICE DELLE TABELLE

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO	III
SEZIONE DELLE AUTONOMIE	IX
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	XIII
SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.....	XVII
SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI	XXV
SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO	XXXIII
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE	XXXVII
SEZIONI CENTRALI D'APPELLO E SEZIONE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIA	XLI
SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI	XLV
PERSONALE.....	LVII



SEZIONI RIUNITE
IN SEDE DI CONTROLLO

Sezioni riunite in sede di controllo

DELIBERAZIONE	OGGETTO
3/2008/SS.RR./CONTR.	Decisione nel giudizio sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2007 e sul conto dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione ad esso allegato, presentati dal Presidente della Regione.
23 /CONTR./D.REL.-REG SS/08	Decisione e Relazione nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Trentino Alto-Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2007.
24 /CONTR./D.REL.-REG SS/08	Decisione e Relazione nel giudizio sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2007.
25/CONTR./D.REL.-REG SS/08	Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio finanziario 2007.
28/CONTR./R.Q./08	Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2008.
38/2008/PROGR	Indirizzi di criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2009.
39/2008/PROGR	Programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo per l'anno 2009.
42/CONTR/R.Q./08	Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008

Audizioni

Data	Oggetto
2 luglio 2008	Elementi per l'audizione sul "Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013".
11 settembre 2008	Elementi per l'audizione sul D.D.L. A.C. n. 1417 (XVI Legislatura) e sull'evoluzione della nuova struttura di bilancio.
29 ottobre 2008	Elementi per l'audizione sulla semplificazione normativa ed amministrativa.
17 novembre 2008	Elementi per l'audizione sul Disegno di legge in materia di Federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.

III° Collegio

<i>Delibera</i>	<i>Contratto/Esito</i>	<i>Comparto</i>	<i>Deposito</i>
2008/01	Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana – ASI quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003. certificazione positiva	Asi	06-FEB-08
2008/01	Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana – ASI biennio economico 2004-2005. certificazione positiva	Asi	06-FEB-08
2008/02	Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente UNIONCAMERE per il periodo normativo 2003-2005 – biennio economico 2004-2005. certificazione positiva	Unioncamere	06-feb-08
2008/03	Ipotesi di accordo per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009. certificazione positiva	Accordo Quadro	22-feb-08
2008/04	Ipotesi di accordo per CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003. certificazione non positiva limitatamente ad alcuni articoli	Università Ricerca	03-mar-08
2008/04	Ipotesi di accordo per CCNL dell'Area VII (dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) biennio economico 2004-2005. certificazione positiva	Università Ricerca	03-mar-08
2008/05	Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale dei ruoli sanitari, professionale, tecnico e amministrativo al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni ed Autonomie locali e del SSN. certificazione positiva	Accordo Intercomparto	13-mar-08
2008/05	Ipotesi di accordo per l'adesione da parte del personale medico-veterinario al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni ed Autonomie locali e del SSN. certificazione positiva	Accordo Intercomparto	13-mar-08
2008/06	Ipotesi di accordo per CCNL dei Segretari comunali e provinciali quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. certificazione positiva	Regioni ed autonomie locali	17-mar-08
2008/06	Ipotesi di accordo per CCNL dei Segretari comunali e provinciali biennio economico 2004-2005. certificazione positiva	Regioni ed autonomie locali	17-mar-08
2008/07	Ipotesi di CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali – quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007. certificazione non positiva	Regioni Autonomie locali	09-apr-08
2008/08	Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Agenzie Fiscali	23-apr-08
2008/09	Ipotesi di sequenza contrattuale ai sensi degli artt. 85 e 90 del CCNL del 29.11.2007 relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Scuola	23-apr-08
2008/10	Ipotesi di accordo per il CCNL relativo al personale del comparto Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Ssn	30-apr-08



2008/11	Ipotesi di accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Corpo Nazionale VV.FF.	30-apr-08
2008/11	Ipotesi di accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Corpo Nazionale VV.FF.	30-apr-08
2008/29	Ipotesi di accordo relativa alla sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. 62 del CCNL del 29 novembre 2007 concernente il personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Scuola Ata	28-lug-08
2008/32	Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. certificazione positiva	Accordo Quadro	29-set-08
2008/36	Ipotesi di accordo relativa al CCNL del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del Ssn – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. certificazione positiva ad esclusione dell'art. 27, comma 1.	Ssn	17-ott-08
2008/36	Ipotesi di accordo relativa al CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del Ssn – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. Certificazione positiva ad esclusione dell'art. 26, comma 1.	Ssn	17-ott-08
2008/37	Ipotesi di accordo relativa al CCNL per il personale del comparto Università – quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. certificazione positiva	Università	23-ott-08
2008/41	Ipotesi di CCNL per il personale non dirigente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) – parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007. certificazione positiva	Cnel	26-nov-08

Referti al parlamento

DELIBERAZIONE	CONTRATTO/ESITO	Comparto	Deposito
2008/21	Ipotesi di CCNL dell'area VII (Dirigenti delle Università ed Istituzioni ed Enti di ricerca) per il quadriennio normativo 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.	Università Ricerca	06-giu-08
2008/21	Ipotesi di CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.	Regioni Autonomie locali	06-giu-08



SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Settore coordinamento delle Sezioni regionali di controllo

DELIBERAZIONE	DEPOSITO	OGGETTO
3/AUT/2008	21 marzo 2008	Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'articolo 1, commi 166-168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione del bilancio di previsione dell'esercizio 2008" e i questionari allegati (Questionario per le province; Questionario per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti; Questionario per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti).
4/AUT/2008	21 marzo 2008	Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007.
6/AUT/2008	24 aprile 2008	Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art.3, commi 54-57 della legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.
8/AUT/2008	4 luglio 2008	Questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo del Veneto su criteri interpretativi.
9/AUT/2008	11 luglio 2008	Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2007.
15/AUT/2008	28 novembre 2008	Questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria su quota dei diritti di rogito spettanti ai segretari generali provinciali e comunali.

Settore Referto al Parlamento

DELIBERAZIONE	DEPOSITO	OGGETTO
5/AUT/2008	28 marzo 2008	Delibera relativa alla redazione di una relazione sui risultati dell'attività di controllo che la Corte, in sede regionale, ha posto in essere riguardo al fenomeno delle partecipazioni societarie da parte delle province e dei comuni capoluogo, con particolare riferimento agli esercizi 2005 e 2006.
7/AUT/2008	4 luglio 2008	Richiesta consuntivi 2007.
10/AUT/2008	24 luglio 2008	Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali esercizi 2006 – 2007.
11/AUT/2008	25 luglio 2008	Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizi 2006 – 2007.
12 /AUT/2008	1 settembre 2008	Approvazione dello svolgimento, entro l'anno 2009, di una indagine comparativa avente ad oggetto gli aspetti principali del fenomeno delle partecipazioni in società ed in altri organismi da parte dei Comuni e delle Province.
13/AUT/2008	18 settembre 2008	Relazione sullo stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti locali.



SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2008 - n° 28

Deliberazione	Deposito	Argomento
1/2008/G	15 gennaio 2008	Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2008.
4/2008/G	14 marzo 2008	Indagine sul funzionamento della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze.
5/2008/G	14 marzo 2008	Indagine sugli "Interventi per il rafforzamento della Società dell'informazione".
6/2008/G	27 marzo 2008	Relazione relativa all'indagine sull'attività di gestione integrata dei flussi di immigrazione.
7/2008/G	11 aprile 2008	Relazione concernente l'indagine - Le metodologie e le procedure di elaborazione delle previsioni di entrata per titolo, per UPB e per capitolo.
8/2008/G	15 aprile 2008	Relazione relativa all'indagine di controllo - Realizzazione del programma "solare termico".
9/2008/G	14 aprile 2008	Relazione concernente "Indagine sull'andamento della spesa coperta con entrate riassegnabili.
10/2008/G	5 maggio 2008	Relazione concernente la vigilanza sull'attività di accertamento tributario.
11/2008/G	9 giugno 2008	Relazione concernente - Esiti della gestione del Ministero dell'Ambiente finalizzata alla promozione dello sviluppo sostenibile c.d. programma AGENDA 21.
12/2008/G	10 giugno 2008	Relazione relativa all'indagine su "Rapporti negoziali, con particolare riferimento al contenzioso in atto, in materia di lavori già di competenza dell'ex Agensud transitati al Ministero delle infrastrutture".
13/2008/G	11 giugno 2008	Relazione relativa all'Indagine della Corte dei conti sulla gestione della contabilità speciale intestata all'Ufficio nazionale per il servizio civile.
14/2008/G	25 giugno 2008	Relazione concernente la gestione della Cassa delle ammende.
15/2008/G	25 giugno 2008	Relazione concernente l'indagine sulla "Revisione dello stato di previsione dell'entrata nella legge di bilancio 2008".

16/2008/G	30 giugno 2008	Relazione concernente - "Alloggi e residenze per studenti universitari" (legge n. 338 del 14 novembre 2000).
17/2008/G	9/7/2008	Relazione concernente - Attività di controllo e di vigilanza – Governance - del Ministero del lavoro nei confronti della Società Italia Lavoro S.p.A.
18/2008/G	10/7/2008	Indagine delle Corte dei conti concernente la Gestione del Fondo dell'otto per mille da parte dello Stato.
19/2008/G	11/7/2008	Relazione concernente - "Realizzazione di infrastrutture idriche nelle aree depresse".
20/2008/G	14/7/2008	Relazione concernente la - " Cooperazione allo Sviluppo" con particolare riguardo ai Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente.
21/2008/G	21/7/2008	Relazione concernente - "La gestione dei fondi per il terremoto in Irpinia e Basilicata, in relazione al rifinanziamento di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)".
22/2008/G	24/7/2008	Relazione concernente la "La gestione degli incarichi di consulenza e studio nelle Amministrazioni dello Stato, alla luce delle disposizioni delle leggi finanziarie per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311) e per il 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266)".
23/2008/G	23 ottobre 2008	Indagine su "Realizzazione di grandi infrastrutture strategiche di livello transnazionale – Corridoio V – Lione/Kiev"
24/2008/G	17 novembre 2008	Relazione concernente - "Risultati e costi del condono, del concordato e delle sanatorie fiscali".
25/2008/G	11 Dicembre 2008	Risultanze del controllo sulla gestione dei debiti accollati al bilancio dello Stato contratti da FF.SS., RFI, TAV e ISPA per infrastrutture ferroviarie e per la realizzazione del sistema "Alta velocità".
26/2008/G	16 Dicembre 2008	Relazione concernente l'Indagine sulla "gestione del servizio di protezione dell'ambiente marino e di lotta all'inquinamento del mare.
27/2008/G	16 Dicembre 2008	Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2009.
28/2008/G	18 Dicembre 2008	Relazione concernente l'indagine: "la gestione del fondo per gli interventi agevolativi alle imprese".
29/2008/G	19 Dicembre 2008	Relazione concernente l'indagine: "La riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio marittimo.
30/2008/G	30 dicembre 2008	Relazione concernente la "Gestione contabile del conto sospesi collettivi".



SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITA'
SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato

Deliberazioni 2008 - n° 22 -

Deliberazione	Deposito	Ministeri	Argomento
1/2008/P	15/2/2008	Istruzione, università e ricerca	Contratto per servizi di pulizia.
2/2008/P	20/2/2008	Controllo regionale Marche	Decreto di incarico di temporanea reggenza.
3/2008/P	29/2/2008	Economia e finanze	Delibera CIPE – Approvazione progetto preliminare quadruplicamento linea Verona-Fortezza.
4/2008/P	3/4/2008	Istruzione, università e ricerca	Regolamento sulle modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari.
5/2008/P	15/5/2008	Ambiente	Approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.
6/2008/P	15/5/2008	Ambiente	Approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con la Regione Lazio.
7/2008/P	15/5/2008	Ambiente	Approvazione del Protocollo d'intesa sottoscritto con il Parco nazionale delle Cinque Terre.
8/2008/P	30/7/2008	Infrastrutture	Decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Approvazione contratto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Società "Augusta s.p.a." per la fornitura di 2 elicotteri AW139.
9/2008/P	5/8/2008	Economia e finanze	Delibera CIPE – Approvazione progetto preliminare del prolungamento della linea M3 San Donato Paullo.
10/2008/P	5/8/2008	Economia e finanze	Delibera CIPE – Programma delle opere strategiche. Diga di Ponte Chiquici sul fiume Trigno: opere di completamento.
11/2008/P	5/8/2008	Economia e finanze	Delibera CIPE - Programma delle infrastrutture strategiche. Completamento del raddoppio della linea ferroviaria Parma – La Spezia. Progetto Preliminare.
12/2008/P	5/8/2008	Economia e finanze	Delibera CIPE – Programma delle opere strategiche. Completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli. Progetto definitivo.
13/2008/P	8/10/2008	Controllo regionale Veneto	Magistrato alle acque di Venezia. Conferimento incarico di Provveditore aggiunto per la Regione Friuli Venezia Giulia.
14/2008/P	27/10/2008	Infrastrutture	conferimento di incarico dirigenziale non generale.

15/2008/P	20/11/2008	Economia e finanze	Conferimento di incarico dirigenziale di seconda fascia.
16/2008/P	2/12/2008	Istruzione università e ricerca	In tema di incremento delle dotazioni organiche.
17/2008/P	3/12/2008	Economia e finanze	Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto di variazione di bilancio.
18/2008/P	15/12/2008	Economia e finanze	Delibere CIPE – Programma delle infrastrutture strategiche. Sistemazione del nodo AV/AC di Verona
19/2008/P	15/12/2008	Economia e finanze	Delibere CIPE – Programma delle infrastrutture. Approvazione progetto preliminare quadruplicamento linea Verona- Fortezza
20/2008/P	22/12/2008	Infrastrutture	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.
21/2008/P	22/12/2008	Infrastrutture	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.
22/2008/P	22/12/2008	Infrastrutture	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.

Attività degli uffici centrali di controllo						
Ufficio	Giacenza al 1/1	Pervenuti	Esaminati	Rimanenza al 31/12	Rilievi emessi	
Preventivo	345	14.664	14.751	258	939	
Successivo	Pensioni militari	41.887	17.532	12.742	46.677	1.323
	Pensioni civili	26.419	2.896	2.986	26.330	686
TOTALE	68.651	35.092	30.476	73.265	2.948	

Atti di governo n° 75

<i>Uffici di controllo</i>	<i>n. atti</i>
Min. istituzionali	16
Min. economico-finanziari	8
Min. per le attività produttive	17
Min. infrastrutture e territorio	18
Min. per i servizi alla persona e beni culturali	16

<i>Fascicolo</i>	<i>Atto</i>	<i>Ministero</i>	<i>Oggetto</i>
1	D.P.R. 21 dic. 2007	Pubblica Istruzione	Riorganizzazione Ministero.
2	D.M. 21 dic. 2007	infrastrutture	Criteri in materia di certificazione SOA.
3	D.M. 7 dic. 2007	Università e ricerca	Concorsi ricercatori universitario.
4	D.M. 12 dic. 2007	Salute	disciplina imballaggi sostanze alimentari.
5	D.P.R. 19 dic. 2007	Affari Esteri	Riorganizzazione Ministero.
6	D.M. 12 dic. 2007	Salute	Disciplina imballaggi sostanze uso personale.
7	D.M. 9 gen. 2008	MUR	Modalità accesso medici scuole specializzazione.
8	D.P.R. 29 dic. 2007	Beni Culturali	Regolamento protezione diritto d'autore.
9	D.P.R. 9 gen. 2008	Politiche Agricole	Riorganizzazione Ministero.
10	D.P.R. 29 dic. 2007	Trasporti	Fondo interventi autotrasporto.
11	D.P.R. 9 gen. 2008	Pubblica Istruzione	Convenzioni con Scuole primarie paritarie.
12	D.M. 18 gen. 2008	Economia e Finanze	Modalità pagamenti P.A.
13	D.I. 21 gen. 2008	Comunicazioni	Codice trasmissioni avvenimenti sportivi.
14	D.I. 22 gen. 2008	Sviluppo Economico	Istallazione impianti negli edifici.

15	D.P.R. 28 gen. 2008	Infrastrutture	Codice lavori servizi e forniture.
16	D.P.R. 30 gen. 2008	Economia e Finanze	Riorganizzazione ministero.
17	D.P.R. 28 gen. 2008	Affari Regionali	Ordinamento Scuola Superiore dirigenti P.A.
18	D.I. 25 gen. 2008	Trasporti	Sistemi riduzione massa particolato dei motori.
19	D.P.R. 28 gen. 2008	Difesa	Banda musicale Carabinieri.
20	D.I. 9 gen. 2008	Lavoro	Fondo sostegno imprese credito cooperativo.
21	D.M. 8 feb. 2008	Università e ricerca	Enti privati di ricerca.
22	D.M. 1 feb. 2008	Trasporti	Riduzione particolato autoveicoli M1 eN1.
23	D.P.R. 21 feb. 2008	MUR	ANVUR - agenzia valutazione università.
24	D.M. 25 feb. 2008	Economia e Finanze	Ritenute fiscali e contributi previdenziali – appalti.
25	D.M. 5 mar. 2008	Economia e Finanze	Corso sup. Polizia tributaria – Accesso.
26	D.M. 11 mar. 2008	Interno	Corpo Naz.le Vigili Fuoco – Accesso.
27	D.M. 17 mar. 2008	Infrastrutture	Incentivo ex art. 92, c. 5, D.L. 163/2006.
28	D.M. 11 mar. 2008	Interno	Vigili del Fuoco - Capi squadra e Capi reparto.
29	D.I. 25 mar. 2008	Politiche Agricole	Corpo Forestale Stato – organico.
30	D.M. 28 mar. 2008	Sviluppo Economico	Attività di R &G.
31	D.P.C.M. 1 mar. 2008	Innovazione	Carriera diplomatica.
32	DM. 27 mar. 2008	Sviluppo Economico	Aiuto attività ricerca.
33	D.P.R. 4 apr. 2008	Funzione Pubblica	Accordo Sindacale personale prefettizio.
34	D.M. 1 apr. 2008	Sviluppo Economico	Assicurazione veicoli a motori e natanti.
35	D.P.R. 4 apr. 2008	Trasporti	Codice della strada.
36	D.M. 7 apr. 2008	Sviluppo Economico	Enti fieristici.
37	D.I. 7 apr. 2008	Interno	interventi tutela sicurezza cittadini.

38	D.P.R. 18 apr. 2008	Economia e Finanze	Documenti Guardia di finanza.
39	D.I. 23 apr. 2008	Sviluppo Economico	Sanzioni immissione idrocarburi.
40	D.P.R. 28 gen. 2008	Infrastrutture	Codice contratti pubblici.
41	D.M. 10 apr. 2008	Ambiente	Area marina protetta - Regno di Nettuno.
42	D.P.R. 24 apr. 2008	Funzione Pubblica	Carriera diplomatica.
43	D.M. 28 apr. 2008	Sviluppo Economico	Vittime strada e caccia.
44	D.M. 28 apr. 2008	Sviluppo Economico	Requisiti onorabilità e professionalità attuario.
45	D.I. 6 mag. 2008	Beni Culturali	ARCUS SPA - Risorse finanziarie.
46	D.M. 7 mag. 2008	Salute	Aromi prodotti alimentari.
47	D.I. 12 mag. 2008	Politiche Agricole	Criteri obbligo immissione carburanti.
48	D.M. 30 mag. 2008	Infrastrutture	organismi di tipo B.
49	D.P.R. 13 giu. 2008	Giustizia	Uso del p.c. prova scritta professione giornalista.
50	D.M. 16 giu. 2008	Ambiente	Norme tecniche materia ambientale.
51	D.M. 23 giu. 2008	Infrastrutture	Nuovo schema separazione traffico stretto Messina.
52	D.M. 9 lug. 2008	Giustizia	Ripartizione incentivo economico.
53	D.P.R. 10 lug. 2008	MIUR	Reclutamento dirigenti scolastici.
54	D.I. 20 lug. 2008	Infrastrutture	Codice nautica da diporto.
55	DM. 23 lug. 2008	Infrastrutture	Modalità rinnovo certificati.
56	D.P.R. 04 ago. 2008	Interno	Guardie particolari istituti di vigilanza e investigazione privata.
57	D.M. 06 ago. 2008	Economia e Finanze	Impiego GPI impianti industriali centralizzati.
58	D.I. 03 set. 2008	Economia e Finanze	Accisa su "Biodisel".
59	D.M. 18 set. 2008	Interno	Disciplina accesso ruolo vigili del fuoco.
60	D.P.R. 11 set. 2008	Infrastrutture	Capitaneria di Porto Corigliano Calabro.

61	D.P.C.M. 11 set. 2008	PCM	Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
62	D.M. 24 set. 2008	Salute	Disciplina imballaggi recipienti ed utensili uso alimentare.
63	D.M. 24 set. 2008	Beni Culturali	Interventi a favore beni e attività culturali.
64	D.P.R. 15 ott. 2008	PCM - Difesa	Documenti personale esercito, marina, aeronautica, carabinieri.
65	D.M. 10 ott. 2008	Lavoro	Istituti di patronato.
66	D.P.R. 15 ott. 2008	Politiche Europee	Disposizioni detergenti (CE).
67	D.I. 29 ott. 2008	Sviluppo Economico	Assicurazione obbligatoria veicoli a motore e natanti.
68	D.P.R. 03 ott. 2008	Sviluppo Economico	Fondo europeo sviluppo regionale, sociale e coesione.
69	D.M. 04 nov. 2008	Economia e Finanze	Franchigie fiscali.
70	D.M. 20 nov. 2008	Infrastrutture	Hub portuali di interesse nazionale.
71	D.M. 21 nov. 2008	Politiche Agricole	Nomina nel Corpo forestale di congiunti superstiti forze polizia.
72	D.P.R. 28 nov. 2008	Sviluppo Economico	Riorganizzazione Ministero.
73	D.P.R. 28 nov. 2008	Sviluppo Economico	Uffici Diretta Collaborazione Ministro.
74	D.P.R. 03 dic. 2008	Infrastrutture	Riorganizzazione Ministero.
75	D.P.R. 03 dic. 2008	Infrastrutture	Uffici Diretta Collaborazione Ministro.



SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Sezione controllo Enti

Attività di referto 2008	
Enti controllati al 31/12/07:	345*
Enti sui quali si è riferito	216
Referti al Parlamento	99
Altre deliberazioni (istruttorie, di programma, ecc.)	5

*Comprensivo di n.106 Automobile club locali e provinciali sulla cui gestione si riferisce in appendice al referto A.C.I. e di n 23 Ordini e Collegi professionali per i quali il controllo è ancora in fase istruttoria in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al tribunale civile di Roma

Deliberazione	Deposito	Oggetto
1/2008	25 gennaio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) - esercizio 2006.
2/2008	25 gennaio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) - esercizi 2005 e 2006.
3/2008	5 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) - esercizi dal 2004 al 2006.
4/2008	5 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell' ENEL - S.p.A. - esercizio 2006.
5/2008	5 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria Agenzia nazionale del turismo (ENIT) - esercizio 2006.
6/2008	5 marzo 2008	Relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) - esercizio 2004.
7/2008	1 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorita' portuale di OLBIA e GOLFO ARANCI - esercizio 2005.
8/2008	30 gennaio 2008	Programma dell'attività della Sezione controllo enti per l'anno 2008.

9/2008	18 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione "La Quadriennale di Roma" - esercizi 2005 - 2006.
10/2008	14 febbraio 2008	Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - esercizi 2005-2006.
11/2008	18 febbraio 2008	Controllo della Corte dei conti sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
12/2008	21 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) - esercizio 2006.
13/2008	4 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Aero Club d'Italia per gli esercizi 2005 e 2006.
14/2008	27 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della montagna (IMONT) - esercizio 2006.
15/2008	27 febbraio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) - esercizio 2006.
16/2008	5 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fintecna S.p.A. - esercizio 2006.
17/2008	4 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) - esercizi 2005 e 2006.
18/2008	6 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani s.p.a. - esercizio finanziario 2006.
19/2008	18 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR) - esercizio 2006
20/2008	7 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Genova - esercizi dal 1995 al 2005.
21/2008	31 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società gestione impianti nucleari per azioni (SOGIN S.p.A.) - esercizio 2006.
22/2008	13 marzo 2008	Relazione sul risultato controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. - esercizio finanziario 2006.
23/2008	18 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'esercizio finanziario 2006.
24/2008	18 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) - esercizio 2006.
25/2008	17 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) - esercizio 2006.
26/2008	2 aprile 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente nazionale delle sementi elette (ENSE) - esercizio 2006.
27/2008	27 marzo 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del centro internazionale radio medico - esercizi 2005 e 2006.I
28/2008	2 aprile 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Marina di Carrara - esercizi 2004 e 2005.

29/2008	3 aprile 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Catania - esercizio 2005.
31/2008	1 aprile 2008	Controllo della Corte dei conti su Equitalia (ex Riscossione) S.p.A.
32/2008	28 aprile 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) - esercizio 2006.
33/2008	5 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari per gli esercizi dal 1997 al 2005.
34/2008	18 aprile 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) - esercizio 2006.
35/2008	5 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica - esercizio 2006.
36/2008	5 maggio 2008	Relazione sui risultati del controllo sulla gestione dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - esercizi 2005 e 2006.
37/2008	5 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense - esercizi 2005 e 2006.
38/2008	5 maggio 2008	Relazione relativa al controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) - esercizi 2005 e 2006.
39/2008	16 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico - esercizi 2004, 2005 e 2006.
40/2008	14 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Ferrovie dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2005-2006.
41/2008	29 maggio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti - esercizio 2006.
42/2008	17 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI e ODONTOTECNICI - esercizi 2005 e 2006.
43/2008	5 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) per gli esercizi 2005 e 2006.
44/2008	27 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) - esercizio 2006.
45/2008	30 maggio 2008	Assoggettamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) al controllo della Corte dei conti.
46/2008	11 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) per l'esercizio 2006.
47/2008	8 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE s.p.a. - Servizi Assicurativi del commercio estero per l'esercizio 2006.
48/2008	12 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'EUR S.p.A. (già Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma) per l'esercizio 2006.
49/2008	27 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2006.

50/2008	27 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi finanziari dal 1997 al 2006.
51/2008	25 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Ancona per l'esercizio 2005.
52/2008	25 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ravenna per l'esercizio 2005.
53/2008	17 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), per l'esercizio 2006.
54/2008	27 giugno 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) relativa all'esercizio 2007.
55/2008	9 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per gli esercizi 2005 e 2006.
56/2008	9 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di CONI Servizi S.p.A. per l'esercizio 2006.
57/2008	2 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, per l'esercizio 2006.
58/2008	2 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, per l'esercizio 2006.
59/2008	7 luglio 2008	RELAZIONE sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) per l'esercizio 2006.
60/2008	1 agosto 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG)- esercizio 2006.
61/2008	7 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A. per l'esercizio 2007.
62/2008	21 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per gli esercizi 2005 e 2006.
63/2008	31 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) per l'esercizio 2006.
64/2008	21 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD) per gli esercizi 2005-2006.
65/2008	25 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA) per gli esercizi 2005 e 2006.
66/2008	4 agosto 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi" - esercizio 2007.
67/2008	23 luglio 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., per gli esercizi dal 2004 al 2006.
68/2008	22 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito per il periodo 1/1/2006-18/07/2007 sulla gestione finanziaria di E. F. I. M. in l.c.a. (Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera in liquidazione coatta amministrativa)
69/2008	27 ottobre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi per l'esercizio 2007.

70/2008	15 ottobre 2008	Relazione sulla Cassa italiana di previdenza e di assistenza dei geometri liberi professionisti, esercizio finanziario 2007.
71/2008	11 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per gli esercizi 2004, 2005 e 2006.
72/2008	19 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) per l'esercizio 2005
73/2008	6 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola" (INPGI), per gli esercizi 2006 e 2007
74/2008	11 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per gli esercizi 2006 e 2007
75/2008	27 novembre 2008	Relazione sui risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2005 e 2006 del "Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste".
76/2008	20 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro per gli esercizi 2004-2007
77/2008	19 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2007.
78/2008	13 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione dell'Agenzia del Demanio per l'esercizio 2007
79/2008	11 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENAV S.p.A., per l'esercizio finanziario 2007.
80/2008	10 novembre 2008	Ente Italiano Montagna (EIM) – Determinazione sugli adempimenti del controllo
81/2008	11 novembre 2008	Relazione controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Lega navale italiana per l'esercizio 2007
82/2008	19 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del CILEA (Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'Elaborazione Automatica) per gli esercizi 2006 e 2007
83/2008	19 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione di Italia Lavoro S.p.A., per l'esercizio finanziario 2007
84/2008	4 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2007 della Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.
85/2008	28 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) per l'esercizio 2007.
86/2008	11 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.a. per l'esercizio 2007.
87/2008	25 novembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2007 della Fondazione "La Quadriennale di Roma".
88/2008	3 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 2007.
89/2008	10 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per l'esercizio finanziario 2006.

90/2008	2 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' "Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA", per l'esercizio 2007.
91/2008	2 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per gli esercizi 2006 –2007.
93/2008	3 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., per gli esercizi dal 2002 al 2007
94/2008	3 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell' Autorità portuale di Brindisi per l'esercizio 2005.
96/2008	19 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura relativa agli esercizi 2006 e 2007.
98/2008	17 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria 2002/2005 degli Enti Parchi Nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande.
99/2008	22 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, per l'esercizio 2007.
100/2008	29 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dei seguenti Istituti Culturali per l'esercizio 2006: CISA (Centro internazionale di studi "A. Palladio"), CISAM (Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo), ECB (Ente Casa Buonarroti), EVV (Ente Ville Vesuviane), INSR (Istituto nazionale di studi sul Rinascimento), INSV (Istituto nazionale di studi verdiani), SAIA (Scuola archeologica italiana di Atene).
101/2008	22 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (ASI), per l'esercizio 2007.
102/2008	19 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2007.
103/2008	19 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito per l'esercizio 2007 sulla gestione finanziaria di I.N.RI.M. Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica.
104/2008	22 dicembre 2008	Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione per gli esercizi finanziari 2004, 2005, 2006 e 2007 e degli Automobile Club provinciali e locali per gli esercizi finanziari 2003, 2004, 2005 e 2006.



SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONSULTIVA DELLE SEZIONI REGIONALI											
Sezioni regionali	Controllo di legittimità - Preventivo -				Controllo di legittimità - Pensionistica -				Attività collegiale		
	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza	Pendenti iniziali	Introdotti	Esaminati	Rimanenza	Pronunce	Pareri	Deliberazioni *
Abruzzo	3	287	290	0	687	595	935	347	623	12	48
Basilicata	0	136	135	1	0	37	21	16	163	31	5
Calabria	246	383	626	3	170	122	292	0	372	25	11
Campania	26	1.360	914	472	346	1.490	1.181	655	28	31	9
Emilia R.	0	614	606	8	613	488	1.101	0	84	16	3
Friuli V.G.	49	1.102	1.146	5	326	1.871	1.576	763	184	7	8
Lazio	0	160	160	0	468	597	493	1.051	69	7	5
Liguria	5	668	650	23	947	1.326	1.286	223	106	7	11
Lombardia	1	238	238	1	183	183	227	174	260	104	12
Marche	0	197	195	2	218	251	190	133	146	21	3
Molise	1	432	433	0	72	621	505	483	37	8	4
Piemonte	1	747	742	6	367	1.519	1.359	715	318	41	6
Puglia	2	789	788	3	555	346	564	358	95	44	3
Toscana	4	264	254	14	576	544	257	439	55	31	16
Umbria	0	572	572	0	152	2.033	2.577	607	48	11	10
Veneto	0	0	0	0	1.147	78	183	0	130	46	4
Trentino A.A. - Bz -	0	67	62	5	105	535	465	1.269	1	0	5
Trentino A.A. - Tn -	0	149	143	6	5	2.134	1.861	593	0	1	3
Sardegna	8	1.174	1.118	64	1.199	28	29	4	155	25	33
Sicilia	45	6.050	5.971	142	320	2.134	1.861	593	182	40	22
Totali	391	15.389	15.043	755	8.456	16.932	16.963	8.423	3.056	508	221

* Il dato comprende le deliberazioni in materia sia di controllo sulla gestione che di controllo preventivo di legittimità.

	Sezioni regionali di controllo attività collegiale 2004 - 2008				
	2004	2005	2006	2007	2008
Deliberazioni	201	168	255	257	221
Pronunce enti locali e ASL **	-	-	1.347	3.798	3.056
Pareri	22	123	190	305	508
Totale	223	291	1.792	4.360	3.785

** Il dato si riferisce alle pronunce previste dall'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. per il 2006)

SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO - Controllo successivo sulla gestione – indagini programmate				
Sezioni	2006	2007	2008	
Abruzzo	3	4	3	
Basilicata	4	2	2	
Calabria	7	7	5	
Campania	4	3	3	
Emilia	5	3	3	
Friuli	4	5	3	
Lazio	8	9	3	
Liguria	3	4	2	
Lombardia	3	8	8	
Marche	5	4	4	
Molise	2	3	1	
Piemonte	5	3	3	
Puglia	3	3	2	
Sardegna	7	9	8	
Sicilia	16	8	9	
Toscana	3	4	6	
Trentino A.A.Bolzano	3	4	4	
Trentino A.A.Trento	3	1	3	
Umbria	1	2	4	
Veneto	6	4	3	
Totale	91	87	79	

- ❑ I dati sono stati ricavati dai programmi di controllo approvati annualmente dalle singole Sezioni regionali.



SEZIONI RIUNITE
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezioni Riunite

SEDE GIURISDIZIONALE

Questioni di massima

N. Giudizio	Argomento
236	<p>"esistenza o meno, nell'ordinamento che regola il giudizio avanti alla corte dei conti, di un termine tassativo entro il quale, a pena decadenza, debbano essere presentate domande ed eccezioni; in caso di risposta affermativa, se detto termine è assoggettato all'istituto della sospensione feriale dei termini processuali." <i>Sentenza n. 2/2008/QM</i></p>
242	<p>"se, a termini della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 10 bis, comma 10, d.l. 203/2005, conv. in l. 248/2005, sussista per il giudice contabile l'obbligo di liquidare le spese di onorari e diritti di difesa sostenute dal convenuto prosciolto per prescrizione, ai fini del loro rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza." <i>Sentenza n. 3/2008/QM</i></p>
243 244	<p>"se l' I.N.P.D.A.P. possa procedere al recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati, qualora i redditi percepiti dal pensionato superino i limiti di cui all'art. 1 comma 41° della legge 8 agosto 1995 n. 335, tabella "f"; in particolare, si chiede di sapere se in detta materia trovi applicazione l'art. 2033 codice civile, ovvero i principi enunciati nella sentenza n. 7/2007/qm, ovvero debba darsi rilievo alla tutela della buona fede." <i>Sentenza n. 4/2008/QM</i></p>
245 246 247 248	<p>"quale efficacia va attribuita alla pronuncia su questioni di massima delle sezioni riunite nel giudizio a quo e negli altri giudizi; in particolare, se detta pronuncia abbia efficacia vincolante nel giudizio a quo, quanto al punto di diritto enunciato, e se, a tali effetti, per giudizio a quo debba intendersi il solo giudizio nel corso del quale la questione di massima è stata sollevata ovvero anche il successivo grado d'appello;" "se la normativa statale concernente la perequazione del trattamento pensionistico, di cui alle disposizioni dell'art. 59, co. 13, della legge n. 449/1997, come modificato ed integrato dall'art. 69, commi 1 e 2, della legge n. 388/2000, sia applicabile al personale in quiescenza della Regione Siciliana, e, di conseguenza, se le disposizioni, recate dall'art. 36 della legge regionale n. 6/1997, debbano essere integrate, con effetto dal 1° gennaio 1998, con la predetta normativa statale." <i>Sentenza n. 5/2008/QM</i></p>
249	<p>"se il disposto contenuto nell'art. 429, comma 3, c.p.c., opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare; nel caso affermativo, "se, per i giudizi in corso, opera dalla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 o anche precedentemente a tale data, per le fattispecie non regolate dall'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991". <i>Sentenza n. 6/2008/QM</i></p>

Questioni di competenza

N. Giudizio	Argomento
13/SR/CC	<p>Conflitto di interesse verticale, deferito dalla Sezione Giurisdizionale siciliana nell'assunto della propria incompetenza a decidere nel merito in sede di rinvio, disposto dalla Sezione d'appello Sicilia, di un giudizio precedentemente definito con sentenza meramente dichiarativa della prescrizione dell'azione di responsabilità. <i>Sentenza n. 1/2008/QM</i></p>



SEZIONI CENTRALI D'APPELLO
I – II – III

E

SEZIONE D'APPELLO
PER LA REGIONE SICILIA


<i>Giudizi di responsabilità</i>		<i>Sezioni d'appello</i>				
		<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio 2008	Istanza P.G.	52	128	344	17	541
	Istanza di parte	383	706	31	77	1.197
	Totale	435	834	375	94	1.738
Pervenuti	Istanza P.G.	53	26	302	20	401
	Istanza di parte	226	279	26	45	576
	Totale	279	305	328	65	977
Definiti	Istanza P.G.	24	15	197	17	253
	Istanza di parte	229	116	41	34	420
	Totale	253	131	238	51	673
Rimanenza al 31 dicembre 2008	Istanza P.G.	81	139	449	20	689
	Istanza di parte	380	869	16	88	1.353
	Totale	461	1.008	465	108	2.042

Istanze di definizione ex art. 1, co. 231, 232, 233, legge 266/2005


<i>Sezioni di appello</i>	<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio	52	52	25	-	129
Istanze presentate (1.1-31.12.2008)	48	128	61	14	251
Istanze accolte	50	85	43	0	178
Istanze rigettate o inammissibili	24	58	18	5	105
Rimanenza (al 31.12)	26	37	25	9	97

<i>Giudizi in materia pensionistica</i>		<i>Sezioni d'appello</i>				
		<i>Prima centrale</i>	<i>Seconda centrale</i>	<i>Terza centrale</i>	<i>Regione Sicilia</i>	<i>Totale generale</i>
Pendenti al 1° gennaio 2008	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.095	3.606	1.894	213	6.808
	Totale	1.095	3.606	1.894	213	6.808
Pervenuti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	678	910	1.071	406	3.065
	Totale	678	910	1.071	406	3.065
Definiti	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	414	428	292	334	1.468
	Totale	414	428	292	334	1.468
Rimanenza al 31 dicembre 2008	Istanza P.G.	-	-	-	-	-
	Istanza di parte	1.359	4.088	2.673	285	8.405
	Totale	1.359	4.088	2.673	285	8.405

Sezioni d'appello – giudizi di responsabilità



Sezioni d'appello – giudizi in materia pensionistica





SEZIONI GIURISDIZIONALI REGIONALI


Attività svolta in materia di responsabilità

<i>Sezione</i>	<i>Giudizi</i>			
	<i>Pendenti (1/1/08)</i>	<i>Pervenuti</i>	<i>Definiti</i>	<i>Rimanenza (31/12/08)</i>
Abruzzo	53	33	56	30
Basilicata	31	22	22	31
Calabria	302	85	95	292
Campania	591	117	135	573
E. Romagna	76	26	36	66
Friuli V. G.	58	16	45	29
Lazio	457	190	209	438
Liguria	44	35	42	37
Lombardia	149	80	116	113
Marche	45	18	22	41
Molise	80	44	27	97
Piemonte	73	41	36	78
Puglia	95	48	62	81
Sardegna	109	85	34	160
Sicilia	495	128	121	502
Toscana	87	91	74	104
Trentino A.A. – Bolzano	58	17	38	37
Trentino A.A. – Trento	36	26	32	30
Umbria	48	44	33	59
Valle d'Aosta	9	8	7	10
Veneto	61	29	33	57
<i>Totale</i>	2.957	1183	1.275 *	2.865

* che hanno coinvolto 2.672 convenuti

Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai convenuti nei giudizi di responsabilità	
Assoluzione	1.029
Condanna	1.513
Ordinanze processo monitorio	130
Totale	2.672

Esito delle sentenze




Attività svolta in materia pensionistica

Sezioni	Pendenti al 1/1/2008				Sopravvenuti				Definiti				Rimanenza al 30/12/2008			
	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi	Civili	Militari	Guerra	Totale ricorsi
Abruzzo	828	532	1.958	3.318	150	78	10	238	337	186	1.254	1.777	641	424	714	1.779
Basilicata	714	56	41	811	110	12	17	139	265	22	15	302	559	46	43	648
Calabria	1.379	606	584	2.569	207	112	20	339	647	375	403	1.425	939	343	201	1.483
Campania	9.258	5.714	2.951	17.923	823	301	41	1.165	1.989	2.099	2.066	6.154	8.092	3.916	926	12.934
E. Romagna	5.568	1.388	433	7.389	341	249	17	607	1.792	696	403	2.891	4.117	941	47	5.105
Friuli V. G.	412	170	5	587	134	130	2	266	376	185	5	566	170	115	2	287
Lazio	4.665	2.892	438	7.995	575	360	58	993	1.295	1.166	220	2.681	3.945	2.086	276	6.307
Liguria	1.219	480	140	1.839	234	32	5	271	522	242	54	818	931	270	91	1.292
Lombardia	1.129	540	160	1.829	302	79	3	384	559	323	100	982	872	296	63	1.231
Marche	746	248	79	1.073	77	75	7	159	366	122	21	509	457	201	65	723
Molise	306	57	20	383	190	10	2	202	142	36	7	185	354	31	15	400
Piemonte	166	50	14	230	154	52	8	214	181	52	8	241	139	50	14	203
Puglia	6.390	3.746	1.141	11.277	352	230	25	607	1.156	665	397	2.218	5.586	3.311	769	9.666
Sardegna	1.685	2.072	36	3.793	149	126	2	277	870	1.597	17	2.484	964	601	21	1.586
Sicilia	9.211	3.424	4.995	17.630	1.502	252	25	1.779	1.308	715	1.151	3.174	9.405	2.961	3.869	16.235
Toscana	2.230	530	72	2.832	200	112	25	337	1.068	275	50	1.393	1.362	367	47	1.776
Trentino A.A. Bolzano	54	12	0	66	24	5	0	29	34	14	0	48	44	3	0	47
Trentino A.A. Trento	50	13	2	65	35	24	0	59	57	20	2	79	28	17	0	45
Umbria	159	78	17	254	133	36	8	177	99	43	17	159	193	71	8	272
Valle d'Aosta	4	2	1	7	1	1	0	2	2	0	1	3	3	3	0	6
Veneto	1074	483	27	1.584	485	269	5	759	1.079	470	21	1.570	480	282	11	773
TOTALE	47.247	23.093	13.114	83.454	6.178	2.545	280	9.003	14.144	9.303	6.212	29.659 *	39.281	16.335	7.182	62.798


* che hanno coinvolto 30.713 ricorrenti

<i>Sezioni Giurisdizionali regionali Esito delle sentenze riferito ai ricorrenti nei giudizi in materia pensionistica</i>	
Accoglimento	6.395
Rigetto	24.318
Totale	30.713

Esito delle sentenze



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi di responsabilità



Sezioni Giurisdizionali regionali – giudizi in materia pensionistica





Attività svolta in materia di conti giudiziari

Sezione	Pendenti (1/1/08)	Pervenuti	Definiti	Rimanenza (31/12/08)
Abruzzo	3.571	432	515	3.488
Basilicata	4.326	612	1.106	3.832
Calabria	11.838	534	827	11.545
Campania	7.512	1.625	1.702	7.435
E. Romagna	20.704	2.275	1.906	21.073
Friuli V. G.	8.600	926	5	9.521
Lazio	10.945	1.001	751	11.195
Liguria	10.064	1.315	654	10.725
Lombardia	12.805	3.314	1.103	15.016
Marche	12.372	1.275	263	13.384
Molise	2.087	204	382	1.909
Piemonte	38.382	6.052	4.524	39.910
Puglia	4.088	320	435	3.973
Sardegna	9.097	293	3.705	5.685
Sicilia	27.124	2.361	1.478	28.007
Toscana	19.449	2.481	2.376	19.554
Trentino A.A. – Bz -	4.389	58	34	4.413
Trentino A.A. – Tn -	3.146	4.984	1.682	6.448
Umbria	6.998	1.803	101	8.700
Valle d'Aosta	1.171	37	69	1.139
Veneto	37.314	2.227	800	38.741
<i>Totali</i>	<i>255.982</i>	<i>34.129</i>	<i>24.418</i>	<i>265.693</i>

Tempi medi di definizione dei giudizi in giorni (dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza)


Sezioni giurisdizionali regionali

	2005	2006	2007	2008
Responsabilità	602	889	930	650
Pensionistica	2.579	2.630	2.292	2.445



Sezioni di appello *

	2005 <i>diff anno prec.</i>	2006 <i>diff anno prec.</i>	2007 <i>diff anno prec.</i>	2008 <i>diff anno prec.</i>
Responsabilità	490	616	758	871
Pensionistica	715	458	652	755



* Comprensivo dei tempi medi relativi alla Sezione d'appello per la regione siciliana.

Entrate derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti pronunciate in favore dello Stato – Dati di bilancio (importi in migliaia di euro)

		Accertato	Riscosso	Riscosso/ accertato%	Versato	Versato/ accertato%	Versato/ riscosso%	Distrib% modalità di riscossione dei versamenti	
2001	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	128,59		7,42	5,8		
		Comp.	107.036,71	1.378,72	1,3	1.378,72	1,3	100,0	
		Tot.	107.036,71	1.507,31	1,4	1.386,14	1,3	92,0	78,4
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	378,85		373,59		98,6	
		Comp.	15.834,68	8,25	0,1	8,25	0,1	100,0	
		Tot.	15.834,68	387,11	2,4	381,85	2,4	98,6	21,6
	Totale	Res.	0,00	507,44		381,01		75,1	
		Comp.	122.871,38	1.386,98	1,1	1.386,98	1,1	100,0	
		Tot.	122.871,38	1.894,42	1,5	1.767,99	1,4	93,3	100,0
2002	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	106,84		16,45	15,4		
		Comp.	51.103,82	3.552,29	7,0	3.540,17	6,9	99,7	
		Tot.	51.103,82	3.659,13	7,2	3.556,62	7,0	97,2	94,5
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	91,73		52,52		57,3	
		Comp.	10.920,32	154,61	1,4	154,61	1,4	100,0	
		Tot.	10.920,32	246,34	2,3	207,13	1,9	84,1	5,5
	Totale	Res.	0,00	198,57		68,96		34,7	
		Comp.	62.024,13	3.706,90	6,0	3.694,78	6,0	99,7	
		Tot.	62.024,13	3.905,47	6,3	3.763,75	6,1	96,4	100,0
2003	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	123,20		21,36	17,3		
		Comp.	8.762,51	2.921,68	33,3	2.921,57	33,3	100,0	
		Tot.	8.762,51	3.044,88	34,7	2.942,93	33,6	96,7	98,4
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	47,26		43,57		92,2	
		Comp.	18.693,81	5,37	0,0	5,37	0,0	100,0	
		Tot.	18.693,81	52,63	0,3	48,94	0,3	93,0	1,6
	Totale	Res.	0,00	170,46		64,93		38,1	
		Comp.	27.456,31	2.927,05	10,7	2.926,94	10,7	100,0	
		Tot.	27.456,31	3.097,51	11,3	2.991,87	10,9	96,6	100,0
2004	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	105,52		7,20	6,8		
		Comp.	22.297,99	3.140,75	14,1	3.140,75	14,1	100,0	
		Tot.	22.297,99	3.246,27	14,6	3.147,95	14,1	97,0	98,6
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	63,52		39,82		62,7	
		Comp.	13.182,95	6,12		6,12	0,0	100,0	
		Tot.	13.182,95	69,64		45,94	0,3	66,0	1,4
	Totale	Res.	0,00	169,04		47,02		27,8	
		Comp.	35.480,91	3.146,84	8,9	3.146,84	8,9	100,0	
		Tot.	35.480,91	3.315,89	9,3	3.193,86	9,0	96,3	100,0
2005	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	111,73		10,21	9,1		
		Comp.	34.804,95	3.695,76	10,6	3.695,43	10,6	100,0	
		Tot.	34.804,95	3.807,48	10,9	3.705,63	10,6	97,3	87,8
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	834,50		503,87		60,4	
		Comp.	79.160,88	16,16	0,0	13,14	0,0	81,3	
		Tot.	79.160,88	850,66	1,1	517,01	0,7	60,8	12,2
	Totale	Res.	0,00	946,23		514,08		54,3	
		Comp.	113.965,84	3.711,92	3,3	3.708,57	3,3	99,9	
		Tot.	113.965,84	4.658,15	4,1	4.222,64	3,7	90,7	100,0
2006	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	33,84		21,66	64,0		
		Comp.	8.169,34	6.719,98	82,3	6.719,98	82,3	100,0	
		Tot.	8.169,34	6.753,82	82,7	6.741,63	82,5	99,8	94,5
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	155,82		143,27		91,9	
		Comp.	20.012,15	248,59	1,2	247,58	1,2	99,6	
		Tot.	20.012,15	404,40	2,0	390,85	2,0	96,6	5,5
	Totale	Res.	0,00	189,66		164,93		87,0	
		Comp.	28.181,49	6.968,57	24,7	6.967,55	24,7	100,0	
		Tot.	28.181,49	7.158,23	25,4	7.132,48	25,3	99,6	100,0


Entrate derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti pronunciate in favore dello Stato – Dati di bilancio (importi in migliaia di euro) segue

			Accertato	Riscosso	Riscosso/ accertato%	Versato	Versato/ accertato%	Versato/ riscosso%	Distrib% modalità di riscossione dei versamenti
2007	01 - Riscossione ordinaria	Res.	0,00	28,41		17,97		63,3	
		Comp.	10.299,21	5.111,52	49,6	5.111,52	49,6	100,0	
		Tot.	10.299,21	5.139,94	49,9	5.129,50	49,8	99,8	71,4
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.	0,00	1.982,44		1.982,14		100,0	
		Comp.	12.532,06	67,64	0,5	67,64	0,5	100,0	
		Tot.	12.532,06	2.050,07	16,4	2.049,78	16,4	100,0	28,6
	Totale	Res.	0,00	2.010,85		2.000,11		99,5	
		Comp.	22.831,27	5.179,16	22,7	5.179,16	22,7	100,0	
		Tot.	22.831,27	7.190,01	31,5	7.179,28	31,4	99,9	100,0
2008	01 - Riscossione ordinaria	Res.				12,98			
		Comp.				11.879,07			
		Tot.				11.892,04			94,1
	02 - Riscossione a mezzo ruoli	Res.				673,23			
		Comp.				76,22			
		Tot.				749,45			5,9
	Totale	Res.				686,20			
		Comp.				11.955,29			
		Tot.	130.121,06			12.641,49	9,72		100,0

Per gli esercizi dal 2001 al 2007 i dati esposti sono quelli dei consuntivi.

Per il 2008 il dato dell'accertato totale è stato rilevato dalle sentenze di condanna pronunciate ed inserite nella "banca dati delle decisioni" al 15 gennaio 2009, mentre i versamenti sono quelli effettuati alla Banca d'Italia.

**Sentenze di condanna della Corte dei conti pronunciate in favore dello Stato:
Andamento 2001 - 2008 delle riscossioni**



Per gli esercizi dal 2001 al 2007 si sono rilevate le riscossioni dai consuntivi.

(*) Per il 2008 sono stati considerati i versamenti effettuati alla Banca d'Italia



PERSONALE

Personale di magistratura

Situazione del personale di magistratura				
		Organico	Presenti	Vacanti
Controllo	Periferia	132	104	28
	Centro	123	96	27
Giurisdizione	Periferia	164	125	39
	Centro	36	27	9
Procura	Periferia	129	98	31
	Centro	22	21	1
Totale	Periferia	425	327	98
	Centro	181	144	37
<i>Generale</i>		<i>606</i>	<i>471</i>	<i>135</i>

- La dotazione organica complessiva deve essere integrata, oltre che con il posto di Presidente della Corte dei conti anche con 4 posti di fuori ruolo istituzionale (Corte Costituzionale, INPS, INAIL, INPDAP).

Personale amministrativo

Posizione economica	Previsione organica	Personale in servizio
Dirigenti 1 ^ fascia	5	4
Dirigenti 2 ^ fascia	65	53
Totale dirigenti	70	57
C3/R.E.	285	152
C2	459	339
C1	539	584
Totale "area C"	1.283	1.075
B3	504	410
B2	607	671
B1	267	306
Totale "area B"	1.378	1.387
A1	11	29
Totale "aree A-B-C"	2.672	2.491
Totale generale	2.742	2.548

- Al personale in servizio vanno aggiunti 103 unità comandate da altre amministrazioni. Per contro, 74 unità di personale di ruolo della Corte dei conti prestano servizio presso altre amministrazioni in posizione di comando.
- Sono in corso le procedure di riqualificazione per il passaggio di 150 unità dall'area B all'area C. Sono, inoltre, in corso le procedure per la rideterminazione delle piante organiche, in attuazione dell'art. 4 della legge 6 agosto 2008, n° 133.

Personale amministrativo

Distribuzione del personale di ruolo e comandato

Posizione economica	Uffici di controllo		Procure generali	Procure regionali	Sezioni giurisd.li	Amm.ne attiva ed altro	Totale
	centrali	regionali					
Dirigenti 1^ fascia	-	-	-	-	-	4	4
Dirigenti 2^ fascia	6	6	-	3	16	13	44
Totale dirigenti	6	6	-	3	16	13	48
C3/R.E.	34	36	4	16	24	40	154
C2	82	80	4	42	61	73	342
C1	129	143	12	61	107	127	579
Totale "area C"	245	259	20	119	192	240	1.075
B3	82	76	15	61	92	95	421
B2	96	108	22	89	182	178	675
B1	15	41	1	43	90	120	310
Totale "area B"	193	225	38	193	364	393	1.406
A1	1	9	2	8	14	6	40
Totale "aree A-B-C"	439	493	60	320	570	639	2.521
Totale generale	445	499	60	323	586	656	2.569

- Al prospetto vanno aggiunti 8 dirigenti di seconda fascia senza assegnazione.



GIURISDIZIONE



GIURISDIZIONE

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

CORTE DEI CONTI

Sezioni riunite in sede giurisdizionale
Sezioni Centrali di appello
Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana

CORTE COSTITUZIONALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

La rassegna giurisprudenziale offre una elencazione, meramente esemplificativa, delle fattispecie di maggior rilievo sulle quali si sono pronunciate, nel corso del 2008, la Corte dei conti, la Corte Costituzionale e la Corte suprema di cassazione. Le sentenze della Corte dei conti sono integralmente disponibili sul sito istituzionale - banca dati delle decisioni – www.corteconti.it.
Le massime della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione sono quelle ufficiali tratte dai relativi siti istituzionali.

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sentenza del 13 febbraio 2008, n. 1/QM, in tema di conflitto di competenza tra giudice di primo grado e d'appello (c.d. conflitto verticale).

Le Sezioni Riunite hanno dichiarato che *“Non spetta alle Sezioni unite risolvere i conflitti di competenza tra giudici appartenenti a diverso grado, essendo le stesse esclusivamente deputate alla soluzione dei conflitti fra giudici appartenenti allo stesso grado di giudizio (conflitto c.d. orizzontale)”*.

Sentenza del 21 febbraio 2008, n. 2/QM, in tema di esistenza o meno, nell'ordinamento che regola il giudizio pensionistico avanti alla Corte dei conti, di un termine tassativo entro il quale, a pena di decadenza, debba essere dedotta l'eccezione di prescrizione.

Le Sezioni Riunite hanno dichiarato che: *“Nel processo pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non si applica il principio secondo cui le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio debbano essere proposte, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta; e ciò perché una tale preclusione non è desumibile dal generico rinvio al codice di procedura civile contenuto nell'art. 26 del r.d. n. 1038 del 1933, non essendo in alcun modo risolutiva l'affermata necessaria strumentalità dell'art. 416 c.p.c. rispetto al disposto di cui all'art. 420, 1° comma, ultima parte”*.

Sentenza del 27 giugno 2008, n. 3/QM, in tema di spettanza o meno del diritto al rimborso delle spese per onorari e diritti di difesa a favore del convenuto prosciolto per prescrizione.

Le Sezioni Riunite hanno dichiarato che: *“In applicazione dell'art. 10 bis, comma 10 del d.l. n. 203/2005 convertito nella legge n. 248/2005, non spetta al convenuto prosciolto per prescrizione dell'azione di responsabilità il rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza delle spese per onorari e diritti di difesa e non sussiste nemmeno, per conseguenza, l'obbligo del giudice contabile di liquidare le spese stesse”*.

Sentenza del 25 luglio 2008, n. 4/QM, in tema di disciplina applicabile in materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (con superamento dei limiti di reddito indicati dall'allegato F).

Le Sezioni Riunite hanno dichiarato che: *“In materia di recupero di ratei pensionistici indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di*

cui all'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - tabella F, va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429 concernenti le variazioni dei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale”.

Sentenza del 18 novembre 2008, n. 5/QM, in tema di efficacia vincolante della pronuncia resa dalle Sezioni Riunite nel giudizio a quo e negli altri giudizi in cui si presenta la medesima questione, nonché in tema di applicabilità della disciplina della perequazione automatica delle pensioni (legge 449/1997) nella Regione siciliana.

Le Sezioni riunite, sulla prima questione hanno dichiarato che: *“La pronuncia su questioni di massima delle Sezioni riunite obbliga il giudice a quo a conformarsi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite; b) per giudizio a quo deve intendersi l'intero processo, cioè il giudizio nel corso del quale la questione di massima è stata sollevata e il successivo grado d'appello; c) nei giudizi diversi da quello a quo la pronuncia su questione di massima delle sezioni riunite non vincola il giudice di merito a conformarsi al principio di diritto enunciato”.*

Sulla seconda questione: *“La normativa statale concernente la perequazione del trattamento pensionistico, di cui all'art. 59, comma 13, della legge 27.12.1997 n. 449, come modificato ed integrato dall'art. 69, commi 1 e 2, della legge 23.12.2000 n. 388, non è applicabile al personale in quiescenza della Regione siciliana, cui continuano ad applicarsi, fino al 31.12.2000, ai sensi dell'art. 17, comma f) dello statuto, le disposizioni recate dall'art. 36 della legge regionale 7.3.1997 n. 6. Dal 1° gennaio 2001 sarà invece applicabile anche in Sicilia l'art. 69 della legge 388/2000 che dispone in ordine alla perequazione automatica”.*

Sentenza del 24 novembre 2008, n. 6/QM, in tema di efficacia del richiamo disposto dall'art. 5 legge 205/2000 all'art. 429, 3 comma c.p.c. (decorrenza della rivalutazione monetaria alle pensioni di guerra e militari tabellari).

Le Sezioni Riunite hanno stabilito che: *“Il disposto dell'art. 429, comma 3, c.p.c. – nel testo risultante a seguito della modifica di cui agli artt. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, 22, comma 36, della l. n. 724/1994 e 45, comma 6, della l. n. 448/1998, opera anche in materia di trattamento pensionistico di guerra e tabellare-militare; 2) l'estensione del disposto dell'art. 429, comma 3 c.p.c. – nel testo risultante dalla predetta modifica – opera anche per i giudizi in corso, dalla data di entrata in vigore della l. n. 205/2000 (10/8/2000), nel senso che le disposizioni del precitato art. 429, comma 3, c.p.c. si applicano ai ratei scaduti dopo tale data. Per i ratei maturati prima, invece, continuano a trovare applicazione i principi*

affermati da queste Sezioni Riunite con le sentenze SS.RR. n. 525-A/1987, n. 84-C/1990, n. 97-C/1993, n. 17-QM/1995 e n. 4-QM/1998”.

SEZIONI CENTRALI D'APPELLO

SEZIONE I CENTRALE D'APPELLO

Sentenza del 9 gennaio 2008, n. 14, in tema di responsabilità derivante da scorretta determinazione del canone di concessione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

La Corte afferma che: “1) La norma di cui all’ art. 32, comma 8 della legge n. 724/1994, in base alle quale a decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali, va interpretata nel senso di escludere l’ammissibilità della deroga qualora i concessionari non svolgano scopi sociali”.

Sentenza del 24 gennaio 2008, n. 54, in tema di responsabilità di militari della Guardia di Finanza per la percezione di tangenti in occasione di verifiche fiscali

La Corte afferma che: “In ipotesi di verifiche fiscali pilotate da percezioni di tangenti il condono fiscale richiesto dal contribuente non estingue il danno, perchè comunque attivato in relazione a verifiche inattendibili e su accertamenti d'imposta caratterizzati da omesso controllo affidabile.”

Sentenza del 25 febbraio 2008, n. 103, in tema di giurisdizione nei confronti del progettista.

La Corte afferma che: “Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del progettista incaricato di redigere una variante al P.R.G., ove si accerti, dagli atti del processo penale, che il medesimo aveva mansioni di “incaricato di pubblico servizio” attraverso le quali, dietro percezione di tangenti, condizionava ampiamente l’attività amministrativa dell’ente locale connessa alla programmazione urbanistica ed edilizia. Nel giudizio di responsabilità amministrativa la costituzione di parte civile dell’amministrazione danneggiata non preclude l’autonoma azione del Procuratore regionale ed il risarcimento in sede penale determina l’improcedibilità dell’azione o la cessazione della materia del contendere solo in ipotesi di integrale ristoro del danno quantificato in sede contabile”.

Sentenza del 27 febbraio 2008, n. 107, in tema di giurisdizione nei confronti degli ufficiali della riscossione.

La Corte afferma che: *“Ai sensi del D.P.R. n. 43/1988 gli ufficiali della riscossione svolgono, in qualità di pubblici ufficiali, funzioni pubbliche finalizzate alla riscossione coattiva dei crediti rimasti inevasi; pertanto sussiste il rapporto di servizio con la P.A. ed il conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti. Sussiste la responsabilità, per le minori entrate pubbliche introitate, del funzionario della riscossione di pubblici tributi il quale, con condotta dolosa sanzionata anche a livello penale, abbia scientemente redatto falsa documentazione per consentire al concessionario di poter richiedere il discarico di quote qualificabili come inesigibili per effetto della detta documentazione”*.

Sentenza del 13 marzo 2008, n. 137, in tema di responsabilità del direttore dei lavori e dei componenti della commissione di collaudo per non aver rilevato la difformità delle opere eseguite (edilizia carceraria) rispetto agli standard quantitativi e qualitativi stabiliti dal contratto.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità del direttore dei lavori e dei componenti della commissione di collaudo di opera pubblica (Casa circondariale) che tramite falsificazioni contabili e false attestazioni in verbali di collaudo abbiano omesso di rilevare la macroscopica difformità delle opere eseguite rispetto agli standard contrattuali”*.

Sentenza del 1° aprile 2008, n. 149, in tema di irrilevanza della transazione fra p.a. e dipendente ai fini dell’esercizio dell’azione del PM contabile.

La Corte afferma che: *“L’intervenuta transazione fra l’amministrazione danneggiata ed il dipendente non costituisce preclusione, per il P.M. contabile, all’esercizio dell’azione di responsabilità; peraltro, trattandosi di diritto indisponibile anche da parte della P.A. lesa, il Procuratore regionale non potrebbe, una volta esperita l’azione, transigere su un risarcimento ormai da definirsi solo alla conclusione del giudizio né sollecitare una declaratoria di cessazione della materia del contendere”*.

Sentenza del 7 aprile 2008, n. 154, in tema di responsabilità del Sindaco e del Segretario generale per aver deliberato il raddoppio dell’indennità di carica del sindaco.

La Corte afferma che: *“Il Segretario comunale, in virtù degli specifici compiti di consulenza giuridico-amministrativa, può - ed ove richiestone, deve - comunque rendere il proprio parere in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, agli statuti ed ai regolamenti e del parere reso risponde in via amministrativa, in adesione ad un principio generale, operante a prescindere dalla natura obbligatoria o facoltativa del parere espresso”*.

Sentenza del 7 maggio 2008 n. 199, in tema di indebita attribuzione di indennità al personale.

La Corte afferma che: *“Costituisce comportamento gravemente colposo dei responsabili di una azienda ASL l’aver ceduto alle richieste delle organizzazioni sindacali, attribuendo l’indennità di coordinamento a tutti i dipendenti aventi determinate qualifiche, senza il concreto svolgimento delle corrispondenti funzioni, non rilevando in alcun modo, quale esimente di responsabilità, l’aver subito pressioni sindacali”*.

Sentenza dell’8 maggio 2008 n. 207, in tema di responsabilità amministrativo/contabile degli agenti della riscossione e *ius superveniens*.

La Corte afferma che: *“Le responsabilità amministrative alle quali si riferisce la normativa della c.d. sanatoria esattoriale, anche nell’interpretazione data dall’art. 35, co. 26 quater della L. n. 248/2006, attengono alle sole violazioni punibili con sanzioni amministrative pecuniarie e giammai ai casi di responsabilità amministrativo-contabile patrimoniale per danno erariale rientranti nell’ordinaria cognizione del Giudice Contabile”*.

Sentenza del 19 maggio 2008, n. 220, in tema di responsabilità per illegittimo conferimento di incarico di consulenza legale ad Avvocato dello Stato.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità del Rettore e del direttore amministrativo di Università che abbiano conferito un incarico di consulenza legale in presenza di altri incarichi aventi il medesimo oggetto”*.

Sentenza del 21 maggio 2008 n. 221, in tema di responsabilità per irregolare gestione di procedura di aggiudicazione.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità per colpa grave dei componenti di una commissione di gara per le irregolarità commesse durante una procedura di aggiudicazione (ammissione di offerte plurime non previste nel bando di gara o apertura delle offerte economiche prima di quelle tecniche)”*.

Sentenza del 28 luglio 2008, n. 346, in tema di responsabilità degli amministratori di enti locali per scelte estranee alle finalità istituzionali dell’ente rientranti nella competenza istituzionale di altri enti.

La Corte afferma che: *“Confliggono con il preciso e coerente riparto di competenze stabilito dal legislatore, statale e regionale e sono sindacabili dalla Corte dei conti le scelte di una giunta comunale di intraprendere iniziative promozionali delle imprese e dei prodotti locali all’estero”*.

Sentenza del 4 agosto 2008, n. 357, in tema di responsabilità del direttore di una ASL per l’acquisto di costose apparecchiature mediche a trattativa privata anziché tramite gara pubblica.

La Corte afferma che: *“E’ gravemente negligente l’operato del Direttore Generale che in consapevole violazione delle norme che impongono l’utilizzo delle procedure concorsuali nell’affidamento di servizi e forniture pubbliche (cfr. d.lvo 358/92, art. 9; nonché direttiva CEE 93/36) proceda all’acquisto di una costosa apparecchiatura mediante trattativa privata, esponendo in tal modo l’azienda al pagamento di un prezzo sicuramente maggiorato e ad un dispendioso contenzioso giudiziario”*.

Sentenza del 2 settembre 2008 n. 393, in tema di illegittimo affidamento di incarico esterno nell’ambito di una ASL.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità del direttore sanitario per l’affidamento, di incarico professionale volto alla definizione ed attuazione delle strategie aziendali inerenti i servizi informativi, l’organizzazione, il marketing e la comunicazione per un periodo continuativo (5 anni), essendo l’incarico conferito in palese violazione dei presupposti di legge, con l’effetto di istituire un posto di dirigente non previsto nell’organico”*.

Sentenza del 2 settembre 2008, n. 394, in tema di responsabilità per la stipula di polizze assicurative a favore dei dipendenti.

La Corte afferma che: *“Integra ipotesi di condotta illecita produttiva di danno erariale la stipula, da parte di Direttori Generali di una IPAB, di polizze assicurative con oneri a carico dell’Ente di appartenenza, a favore dei propri amministratori e dipendenti per i danni cagionati nell’esercizio delle loro funzioni, con accollo del rischio costituito dalla eventuale condanna dei medesimi da parte della Corte dei conti per i danni erariali cagionati con dolo o colpa grave”*.

Sentenza del 2 settembre 2008, n. 395, in tema di responsabilità di dirigente medico per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive in regime di libera professione intramuraria, durante l’orario di servizio istituzionale.

La Corte afferma che: *“Non ricorre l’errore scusabile nell’ignoranza da parte del medico delle norme e circolari che regolano lo svolgimento dell’attività intramuraria”*.

Sentenza del 4 settembre 2009, n. 396, in tema di responsabilità di ente (ENAIIP) per omessa rendicontazione di 46 corsi di formazione professionale finanziati con fondi comunitari e nazionali.

La Corte afferma che: *“Sussiste la colpa grave del percettore dei fondi pubblici per l’omessa rendicontazione e l’utilizzo di fondi per fini diversi da quelli pattuiti”*

Sentenza del 3 dicembre 2008, n. 532, in tema di giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità degli amministratori e dipendenti di

società pubblica quotata in borsa (ENEL Spa) e sue controllate (ENELPOWER s.p.a. ed ENELPRODUZIONE s.p.a.).

La Corte afferma che: “1) Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità amministrativa di amministratori delegati e dipendenti di ENEL s.p.a. e delle società ad essa collegate, in considerazione del possibile ricorso, da parte dell’azionista pubblico, ai poteri costituenti la c.d. “golden share”, in grado di assicurare il controllo dello Stato sulla società, anche in ipotesi di partecipazione azionaria minoritaria pubblica. 2) Sussiste la responsabilità dell’Amministratore delegato e del Vice Presidente pro-tempore di ENEL POWER e dell’A.D. di ENEL PRODUZIONE, nonché di ex dipendenti in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con EPW per i danni, diretti, provocati nella gestione di numerose gare per l’aggiudicazione di appalti di fornitura o di commesse di EPW in Medio Oriente o nella stipulazione di contratti di consulenza e di servizi in outsourcing. 3) Il danno erariale, in ipotesi di condanna di amministratori e dipendenti di società per azioni a partecipazione pubblica, non va quantificato in proporzione alla quota di partecipazione pubblica al capitale sociale, ma, in considerazione del carattere unitario della personalità giuridica pubblica della società, va valutato globalmente, a prescindere dalla percentuale di proprietà pubblica delle quote sociali.

Sentenza del 4 dicembre 2008, n. 536, in tema di responsabilità per danno derivante dalla revoca dell’incarico di responsabile dei servizi tecnici, riconosciuta illegittimità dal giudice.

La Corte ha affermato che: “E’ insindacabile, in sede di giudizio di responsabilità, la scelta dell’amministratore di riorganizzare un ufficio sopprimendo strutture ritenute inutili. La logica in cui si muove il giudice del lavoro, finalizzata alla esclusiva tutela delle situazioni soggettive dei lavoratori, non può essere assunta automaticamente a fondamento del danno erariale, che presuppone che il danneggiante abbia scientemente (con dolo o colpa grave) operato nella riorganizzazione del lavoro e delle strutture operative, in danno dell’amministrazione.

Contenzioso pensionistico

Sentenza del 9 gennaio 2008, n. 15, in tema di legittimo affidamento sulla spettanza del credito pensionistico.

La Corte afferma che: “Decorso il termine previsto dalla L. n. 241/1990 senza che l’amministrazione abbia provveduto alla emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza e ricorrendo l’ulteriore presupposto della assenza di dolo del percipiente, deve ritenersi ormai ingenerato un legittimo affidamento sulla spettanza del credito

pensionistico, di tal ché non è ammissibile il recupero della indebita erogazione provvisoria”.

Sentenza del 4 febbraio 2008, n. 61, in tema di valutazione del requisito temporale del servizio minimo.

La Corte afferma che: *“Il requisito temporale del servizio minimo senza demerito, che gli ufficiali delle forze armate debbono conseguire dopo la nomina a tenente per far valere il diritto al beneficio della parziale omogeneizzazione previsto dall’art. 5, co. 1°, della L. n. 231/1990, deve essere posseduto all’atto della cessazione dal servizio attivo, per cui non può tenersi conto, ai fini del raggiungimento del prescritto periodo, degli anni trascorsi in ausiliaria”.*

Sentenza del 9 aprile 2008, n. 160, in tema di limiti di valutazione da parte del giudice contabile degli atti amministrativi.

La Corte afferma che: *“In ipotesi di decurtazioni del trattamento pensionistico collegate, ai sensi della L. n. 537/1993, all’accettazione delle dimissioni del dipendente dopo la data del 15 ottobre 1993, è consentito al giudice delle pensioni deliberare su atti amministrativi attinenti al pregresso rapporto di impiego e relativi allo status del dipendente, al solo scopo di dedurne l’incidenza sul trattamento pensionistico, senza valutarne tuttavia la legittimità neppure incidenter tantum”.*

Sentenza del 7 luglio 2008, n. 295, in tema di cumulo delle indennità integrative speciali.

La Corte afferma che: *“E’ da ritenere che nel momento in cui, con l’abrogazione dell’art. 15 comma 5, della L. n. 724/1994, è venuta meno qualsiasi tutela nei confronti delle categorie più deboli (esclusione della doppia indennità integrativa speciale in misura intera per le pensioni di reversibilità), non si vede come tale tutela possa permanere riguardo alle categorie meno deboli (titolari di pensione diretta). E’ infatti da condividere quanto affermato dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 119/2008, in cui - premesso che l’art. 1, comma 776 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 ha abrogato l’art. 15, comma 5, della L. n. 724 del 1994 e che l’art. 1, comma 774 ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha stabilito che tale abrogazione ha di fatto eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità - quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 ed a quelle di reversibilità ad esse riferite - delle disposizioni relative alla corresponsione dell’indennità in questione sui trattamenti pensionistici previsti dall’art. 2 della L. n. 324 del 1959 e successive modificazioni.*

SEZIONE II CENTRALE D'APPELLO**Sentenza del 28 gennaio 2008, n. 34, in tema di responsabilità per rimborso spese di assistenza legale al di fuori dei presupposti.**

La Corte afferma che: *“Non spetta ad un Sindaco il rimborso, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 191/1979, delle spese legali sostenute in un processo penale per abuso edilizio che lo ha visto coinvolto non quale Sindaco nell’esercizio delle sue funzioni bensì come privato cittadino”*.

Sentenza del 20 febbraio 2008, n. 66, in tema di responsabilità dei concessionari della riscossione per mancate entrate.

La Corte afferma che: *“Il procedimento amministrativo disciplinato dal D.P.R. n. 43 del 1988, per il diniego di rimborso o discarico di quote inesigibili, non costituisce presupposto processuale del giudizio di responsabilità per mancate entrate nei confronti dei concessionari della riscossione; pertanto la Procura contabile non è condizionata, nell’esperienza della propria azione, dalle determinazioni assunte dalla amministrazione danneggiata, posto che oggetto di tale azione non è il diritto al rimborso del concessionario bensì il danno derivato da violazione di obblighi di legge. In ipotesi di mancato introito di tributi erariali da parte degli ufficiali della riscossione, il dies a quo del termine prescrizione va fissato al momento in cui - per effetto della definizione automatica delle domande di rimborso o di discarico delle quote inesigibili presentate dal concessionario - è stato dato avvio al pagamento di tali quote. In base alla norma di interpretazione autentica recata dall’art. 36, co. 26 quater del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. in L. n. 248/2006, la sanatoria prevista per i concessionari della riscossione non è applicabile alle ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente a falsità dei verbali di irreperibilità di soggetti debitori di imposta, definitivamente dichiarata in sede penale prima dell’entrata in vigore della L. n. 311 del 2004.*

Sentenza del 26 febbraio 2008, n. 79, in tema di responsabilità per illecito conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità del Sindaco di un Comune che abbia conferito un incarico di collaborazione continuativa (rilevamento dei dati presenze del personale) a soggetto sfornito di adeguata competenza”*.

Sentenza del 4 marzo 2008, n. 94, in tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità di amministratori di azienda multiservizi.

La Corte afferma che: *“Alla luce del recente orientamento delle SS.UU. della Cassazione sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e di aziende municipalizzate, indipendentemente dal quadro di riferimento di diritto pubblico o privato nel quale si colloca la condotta produttiva del danno”*.

Sentenza del 31 marzo 2008, n. 106, in tema di responsabilità per uso illecito del sistema informatico dell'INPS (falsificazione di posizioni assicurative).

La Corte afferma che: *“E' causa di grave lesione al prestigio della Pubblica amministrazione la condotta tenuta da alcuni funzionari dell'INPS che, mediante l'uso illecito del sistema informatico, hanno reiteratamente falsificato posizioni assicurative con l'inserimento di situazioni contributive in tutto o in parte false”*.

Sentenza del 17 aprile 2008, n. 131, in tema di responsabilità per illegittimo conferimento di incarichi esterni di consulenza.

La Corte afferma che: *“1) Dopo i recenti sviluppi della giurisprudenza della Cassazione in materia, deve affermarsi la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici e, segnatamente, dell'ANAS, ogni volta che si tratta di giudicare di interessi pubblici e/o di fondi pubblici, qualunque sia il modulo organizzatorio utilizzato per la realizzazione di tali interessi e per l'utilizzazione di detti fondi; 2) Deve definirsi gravemente colposo e fonte di danno erariale il comportamento assunto dall'amministratore pro-tempore dell'ANAS che ha affidato - nonostante la presenza di un avviato ufficio legale interno - numerosi e cospicui incarichi di consulenza esterni, generici ed onnicomprensivi, vertenti su questioni che dovevano essere trattate da personale interno, in carenza di qualunque delimitazione dell'oggetto della prestazione e delle ragioni giustificative degli affidamenti esterni”*

Sentenza del 17 aprile 2008, n. 132, in tema di presupposti per l'estinzione del giudizio d'appello in seguito all'accoglimento della istanza di definizione agevolata (c.d. condono contabile).

La Corte afferma che: *“L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata dell'appello ai sensi dell'art. 1, co. 233, della L. n. 266 del 2005 determina l'effetto estintivo del giudizio solo quando l'appellante dimostri di aver provveduto al pagamento del quantum stabilito nel decreto, dandone*

dimostrazione mediante deposito della ricevuta di versamento, non potendosi ritenere soddisfattiva la rateizzazione del relativo importo”.

Sentenza del 13 maggio 2008, n. 149, in tema di contemporanea pendenza di giudizio civile e giudizio contabile per i medesimi fatti.

La Corte afferma che: *“Data l’esclusività in materia della giurisdizione della Corte dei conti, e conseguentemente dell’azione intestata al Procuratore contabile, l’amministrazione non ha ormai azione verso i propri amministratori e dipendenti per i danni arrecati in violazione dei loro doveri di servizio e il solo giudizio configurabile al riguardo è dunque quello di responsabilità amministrativa; in ogni caso, non è il giudice contabile, ma caso mai il giudice ordinario a doversi astenere dal giudicare in materia di responsabilità amministrativa”.*

Sentenza del 27 maggio 2008, n. 168, in tema di responsabilità per il danno derivante dalla mancata conclusione nei termini di legge di procedura espropriativa.

La Corte afferma che: *“In ipotesi di mancata conclusione nei termini di procedura espropriativa di terreni dipesa dalla lentezza e negligenza dell’apparato burocratico il Sindaco è responsabile del danno derivante al Comune, non potendosi invocare quale errore scusabile la complessità delle norme in materia di determinazione dell’indennizzo”.*

Sentenza del 10 ottobre 2008, n. 326, in tema di responsabilità di amministratori per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale a condizioni contrattuali non vantaggiose.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità per colpa grave dei consiglieri comunali per aver affidato il servizio di tesoreria a condizioni non vantaggiose per il Comune, ben potendo la Corte valutare l’economicità ed efficacia delle scelte amministrative”.*

Sentenza del 3 novembre 2008, n. 350, in tema di responsabilità del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore generale di ASL per illecito conferimento di incarico esterno.

La Corte afferma che: *“Sussiste la responsabilità degli amministratori di una ASL, per il conferimento e la proroga di un incarico di consulenza amministrativa all’ex dirigente amministrativo della stessa ASL”.*

Sentenza del 3 novembre 2008, n. 351, in tema di giurisdizione sulla domanda di sospensione della procedura esecutiva derivante dall’esecuzione di una sentenza di condanna della Corte dei conti.

La Corte afferma che: *“In conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la domanda di esecuzione di una sentenza di condanna della pubblica amministrazione, ancorché pronunciata da un giudice*

speciale, al pari di quella proposta nei confronti di qualsiasi altro debitore, introduce sempre una controversia di diritto soggettivo, la cui tutela, in fase esecutiva ed al fine della decisione sulle opposizioni ivi proposte, non può che competere al giudice ordinario, senza che rilevi la possibilità della proposizione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, trattandosi di rimedio complementare, che si aggiunge al procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito, spettando poi alla libera scelta del creditore l'utilizzazione dell'uno o dell'altro"

CONTENZIOSO PENSIONISTICO

Sentenza del 28 gennaio 2008, n. 48, in tema di termini per la presentazione di domanda di pensione privilegiata.

La Corte afferma che: *“Ai fini della ammissibilità della domanda di pensione privilegiata, che sia stata presentata oltre il quinquennio dalla cessazione dal servizio, è elemento necessario che sia intervenuto, nel medesimo periodo, almeno l'accertamento, sia pure negativo, allo stato degli atti della dipendenza da causa di servizio dell'infermità per la quale si chiede il trattamento di privilegio”.*

Sentenza del 12 febbraio 2008, n. 62, in tema di giurisdizione della Corte sulle controversie relative al trattamento pensionistico a carico di enti diversi dallo Stato.

La Corte afferma che: *“Non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per controversie concernenti il trattamento di pensione del personale dipendente dal Consiglio nazionale delle ricerche che è rimasto nel regime previdenziale generale gestito dall'INPS”.*

SEZIONE III CENTRALE D'APPELLO

Sentenza del 14 gennaio 2008, n. 2, in tema di responsabilità per omessa o ritardata presentazione del conto.

La Corte afferma che: *“L'omissione o anche il ritardo, da parte degli agenti contabili, nella presentazione del conto giudiziale, li sottopone alla responsabilità contabile ed alla sanzione prevista dagli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1214 del 1934, la quale è applicabile anche ai funzionari tenuti alla trasmissione o al deposito del conto stesso alla Corte dei conti”.*

Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 25, in tema di giurisdizione sulla responsabilità di società privata affidataria dei servizi di gestione della sosta a pagamento.

La Corte afferma che: *“Secondo la recente interpretazione giurisprudenziale in materia, è del tutto irrilevante, ai fini del*

riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, il titolo in base al quale è svolta la gestione del pubblico denaro; sicchè anche il privato che determini uno sviamento dalle finalità perseguite dalla P.A. realizza un danno di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile”.

Sentenza del 10 marzo 2008, n. 69, in tema di erogazione della indennità ad *personam* ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato.

*La Corte afferma che: “L’art. 51, co. 5-bis, della L. n. 142 del 1990, nel disciplinare il compenso spettante ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, ne prevede la possibile integrazione mediante la corresponsione di una indennità ad *personam* con provvedimento motivato della giunta, ma non dispone che tale atto sia coevo alla stipula del contratto; sicché la disposta erogazione non integra gli estremi del danno ingiusto”.*

Sentenza del 13 marzo 2008, n. 83, in tema di responsabilità sussidiaria del responsabile a titolo di colpa grave concorrente nella causazione del danno con il responsabile a titolo di dolo.

La Corte afferma che: “In base alle peculiarità della responsabilità amministrativo-contabile, nel caso di concorso di più soggetti nella produzione di un danno erariale, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento e quella di chi ha agito con colpa grave non può essere regolata in base al principio della parziarietà, bensì in base a quello della sussidiarietà; di modo che la responsabilità sussidiaria è destinata ad operare solo nel caso in cui l’escussione del responsabile principale risulti infruttuosa”.

Sentenza del 21 aprile 2008, n. 133, in tema di responsabilità del Sindaco per illegittimo esercizio potere di autotutela (revoca atto amministrativo) con conseguente condanna del Comune al risarcimento del danno al privato.

La Corte afferma che: “Va affermata la responsabilità del Sindaco per aver con grave superficialità revocato una licenza edilizia in assenza di un interesse pubblico urbanistico che lo giustifichi”.

Sentenza del 27 maggio 2008, n. 178, in tema di sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti dei lavoratori socialmente utili.

La Corte afferma che: “Le prestazioni svolte dai lavoratori socialmente utili comportano - seppure circoscritte temporalmente e relative a mansioni di carattere meramente esecutivo - un inserimento quanto meno funzionale nei moduli organizzativi dell’ufficio di assegnazione, che giustifica la cognizione del giudice contabile sulle condotte illecite dei medesimi”.

Sentenza del 5 giugno 2008, n. 198, in tema di responsabilità del Commissario straordinario e direttore p.t. di I.A.C.P. per l'acquisto di un bene non utilizzabile per le finalità istituzionali dell'ente.

La Corte afferma che: *“Costituisce danno erariale per inutilità della relativa spesa, la somma corrisposta da un I.A.C.P. per l'acquisto di un terreno privo del requisito dell'edificabilità e sottoposto a vincoli idrogeologici e ambientali”*.

Sentenza del 13 ottobre 2008, n. 301, in tema di giurisdizione della Corte dei conti sull'azione revocatoria del PM contabile a tutela del credito erariale.

La Corte afferma che: *“A radicare la giurisdizione della Corte sulla domanda revocatoria è sufficiente che il pubblico ministero allegghi e dimostri la pendenza di un giudizio di responsabilità amministrativa o contabile”*.

Sentenza del 22 ottobre 2008, n. 323, in tema di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del direttore di una delegazione dell'ACI e suoi dipendenti

La Corte afferma che: *“Appartiene alla Corte dei conti la cognizione delle controversie per il danno erariale prodotto nei confronti di un ente pubblico allorquando (come nella fattispecie) un privato abbia ricevuto l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche in virtù di atto di convenzione che pone a suo carico l'obbligo di versare gli introiti all'ente stesso”*.

Sentenza del 3 dicembre 2008, n. 362, in tema di responsabilità di amministratori comunali per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

La Corte afferma che: *“Nell'attuale quadro normativo il riconoscimento del debito - previa adeguata motivazione - può essere disposto solo in presenza di un concreto accertamento della utilità ed arricchimento”*.

CONTENZIOSO PENSIONISTICO

Sentenza del 13 marzo 2008, n. 86, in tema di computabilità ai fini pensionistici della indennità di coordinamento.

La Corte afferma che: *“Va esclusa la computabilità in pensione dell'indennità di coordinamento prevista nei confronti del personale di ente regionale per lo svolgimento di funzioni di coordinatore di settore: ciò in quanto detta indennità, ai sensi della normativa che la disciplina (leggi regione Sardegna n. 51 del 1978 e n. 32 del 1988) non assume natura di componente remunerativa delle attività di istituto, bensì si atteggia come*

speciale emolumento dovuto per l'assolvimento di un incarico straordinario e temporaneo e, come tale, privo dei requisiti di fissità e di continuità".

Sentenza del 10 aprile 2008, n. 131, in tema di spettanza del trattamento pensionistico di reversibilità in favore dei collaterali di pensionato di guerra.

La Corte afferma che: *“Non sussiste diritto al trattamento pensionistico di reversibilità in favore dei collaterali di pensionato di guerra i quali abbiano maturato le condizioni (di inabilità effettiva o presunta al compimento del sessantacinquesimo anno di età) necessarie per beneficiare di pensione, successivamente alla abrogazione di tale diritto ai sensi dell'art. 5 della L. n. 656 del 1986, ancorché abbiano presentato domanda pensionistica anteriormente a tale data”*.

Sentenza del 12 maggio 2008, n. 163, in tema di divieto di cumulo integrale delle indennità integrative speciali.

La Corte afferma che: *“Alla luce dell'ordinanza n. 119/2008 della Corte costituzionale vanno superati i dubbi di costituzionalità della normativa disciplinante il divieto di cumulo riferito al titolare di due pensioni precedenti al 1995 ma va salvaguardato il principio del trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensione lavoratori dipendenti (Sez. Riun. N. 2/QM/2006)”* .

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA**Sentenza del 21 febbraio 2008, n. 65 in tema di responsabilità per corresponsione di benefici non dovuti.**

La Corte afferma che: *“Costituisce danno erariale la liquidazione di incentivi economici, a favore del capo dell’ufficio tecnico comunale, per la redazione di atti tecnici relativi all’appalto del servizio per la raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non potendo essere applicate, per analogia, le disposizioni che tale incentivo prevedono per la redazione di progetti di opera pubblica; nella specie tali norme devono essere interpretate alla stregua del principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici e del principio di riserva di regolamentazione della materia attraverso la contrattazione collettiva”*.

Sentenza del 2 aprile 2008, n. 122, in tema di responsabilità per l’affidamento di incarichi esterni in difetto dei presupposti.

La Corte afferma che: *“Sussiste responsabilità amministrativa a carico del sindaco quando l’incarico conferito a soggetto estraneo all’amministrazione abbia ad oggetto lo svolgimento di attività gestorie affidate per legge ad uffici amministrativi, o quando non sia accertata la professionalità dell’estraneo o quando l’incarico stesso non sia connesso con materie rientranti nella competenza sindacale”*.

Sentenza del 7 aprile 2008, n. 137, in tema di responsabilità del concessionario della riscossione.

La Corte afferma che: *“L’estensione del condono ex art. 12, L. 27 dicembre 2002 n. 289 ai crediti erariali che le amministrazioni devono riscuotere in esecuzione di sentenze di condanna della Corte dei conti, ancorché arbitraria e non conforme al dettato della legge, non determina la configurazione di responsabilità a carico del concessionario della riscossione che tale estensione dispone, in carenza di colpa grave desumibile da difficoltà interpretative delle norme di riferimento e dalla esistenza di circolari interpretative non univoche”*.

Sentenza del 27 maggio 2008, n. 195, in tema di applicazione delle sanzioni di cui alla legge 289/2002.

La Corte afferma che: *“Per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, co. 15, della L. n. 289/2002, va seguito il procedimento giurisdizionale previsto per l’ordinario giudizio di responsabilità amministrativa e non lo speciale procedimento di cui all’art. 58 del R.D. n. 1038/1933 previsto per i giudizi ad istanza di parte. L’adozione della delibera per l’assunzione di un mutuo in violazione del divieto di indebitamento per fare fronte a spese correnti, non determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 30, co.*

15, della L. n. 289/2002 se alla delibera stessa non segua effettivamente la stipulazione del relativo contratto”.

Sentenza del 29 maggio 2008, n. 206, in tema di presupposti per l'affidamento di incarichi di consulenza.

La Corte afferma che: *“Il conferimento di incarichi di consulenza a professionisti esterni alla P.A., nell’ambito di una amministrazione comunale, può avere luogo soltanto se l’incarico risponda ad obiettivi predeterminati dell’ente e se non esista una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero vi sia una carenza organica che impedisca o renda estremamente difficoltoso l’esercizio di una determinata funzione pubblica”.*

CONTENZIOSO PENSIONISTICO

Sentenza del 6 marzo 2008, n. 79, in tema di decorrenza del trattamento pensionistico.

La Corte afferma che: *“Nelle controversie in materia di pensione trova applicazione l’art. 149 disp. c.p.c., a norma del quale deve essere valutato dal giudice l’aggravamento delle malattie nonché tutte le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo quanto di quello giudiziario, con la conseguenza che il giudice delle pensioni deve riconoscere all’interessato la pensione con decorrenza dalla data in cui si siano verificate le condizioni legittimanti”.*

Sentenza del 24 ottobre 2008, n. 313, in tema di divieto di cumulo di indennità di contingenza o equivalenti.

La Corte afferma che: *“Non può ritenersi vigente un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza o equivalenti, in presenza di trattamenti pensionistici plurimi, qualora non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo, al di sotto del quale il divieto deve essere necessariamente escluso”.*

CORTE COSTITUZIONALE

MATERIE DI CONTABILITÀ PUBBLICA

Corte costituzionale - Sentenza del 25 febbraio 2008, n. 46 in tema di prerogative parlamentari e responsabilità amministrativa (la previsione costituzionale di cui all'art. 68, primo comma nel testo originario così come in quello in parte mutato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, esclude ogni forma di responsabilità giuridica dei parlamentari per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni e si riferisce non solo alla responsabilità penale, ma anche a quella civile, come a qualsiasi altra forma di responsabilità diversa da quella che può essere fatta valere nell'ambito dell'ordinamento interno della Camera di appartenenza).

La Corte ha stabilito che: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 20 giugno 2003, n. 140, censurato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 25, primo comma, 68, secondo e terzo comma, 81, quarto comma, 103, secondo comma e 113, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui estende la garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., ai procedimenti innanzi a tutti i giudici, ivi compreso quello dinanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. La lettura che il rimettente dà dell'art. 68, primo comma, Cost. è errata, posto che, considerate le profonde differenze fra l'istituto in esso previsto e le prerogative contemplate nel secondo e terzo comma della stessa norma costituzionale, non è possibile dedurre l'ampiezza della prerogativa dell'irresponsabilità, di cui al primo comma, dalle tipologie di inviolabilità, di cui al secondo e terzo comma. In realtà, l'art. 68, primo comma, Cost. si riferisce da sè, pacificamente, a tutte le forme di responsabilità giuridica in cui potrebbe incorrere un parlamentare a causa delle opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, e le norme processuali di cui ai commi 3 e seguenti dell'art. 3 della legge n. 140 del 2003 non reintroducono ipotesi di autorizzazione a procedere, ma delimitano entro brevi termini perentori l'esercizio delle diverse prerogative e dei differenziati poteri da parte dei diretti interessati, del giudice e della Camera di appartenenza. D'altra parte, il giudice a quo che non condividesse la delibera parlamentare favorevole all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost., potrebbe contestarne la legittimità sollevando un apposito conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. L'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, primo comma, Cost., anche alla responsabilità amministrativa e contabile dei parlamentari determina l'infondatezza delle censure concernenti la violazione degli artt.

3, 24, primo comma, 113, commi primo e secondo, nonché 103, secondo comma, e 25, primo comma: con riferimento a tale censura va aggiunto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore. Quanto all'asserita lesione del quarto comma dell'art. 81 Cost., sono inconferenti i rilievi svolti dal rimettente, atteso che l'irresponsabilità dei parlamentari è sancita direttamente da una disposizione costituzionale che non tollera eccezioni ove ne ricorrano i presupposti applicativi. Sul fatto che la puntuale attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., ma è rimessa alla discrezionalità del legislatore v., ex multis, sentenze n. 24/1993, n. 773/1988, n. 641 e n. 230/1987, n. 241 e n. 189/1984.

Corte costituzionale, ordinanza del 16 aprile 2008, n. 123, in tema di definizione agevolata del giudizio d'appello (c.d. condono contabile) a richiesta della parte condannata. Per il giudice remittente le norme censurate sarebbero caratterizzate da un'indeterminatezza assoluta circa lo scopo perseguito dal legislatore, tale da precludere definitivamente la ricerca di una qualsiasi *ratio* normativa che non sia quella la limitazione del risarcimento patrimoniale del soggetto condannato in primo grado, dando luogo unicamente ad un effetto premiale ingiustificato; dette norme configurerebbero una negazione illogica e ingiustificata dei principi del buon andamento e del controllo contabile.

La Corte ha stabilito che: "Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 97, 101 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (le quali prevedono la facoltà di richiedere la definizione in appello, mediante il pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza, nonché la possibilità per la sezione d'appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno stabilito in primo grado), in quanto sollevate sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo circa la automaticità della riduzione del danno. Invero, le norme censurate non producono alcun ingiustificato ed automatico effetto premiale, dato che l'operatività delle disposizioni denunciate presuppone una valutazione di merito, da parte del giudice contabile, sul fatto che l'esigenza di giustizia possa ritenersi soddisfatta a mezzo della procedura accelerata, sicché alla definizione in appello non può accedersi in presenza di dolo del condannato o di particolare gravità della condotta. Inoltre, le norme denunciate vanno collocate nell'ambito del sistema tradizionale della responsabilità amministrativa, in cui al giudice è

affidato il compito di determinare e costituire il debito risarcitorio, stabilendo quanta parte del danno prodotto deve ritenersi risarcibile in relazione all'intensità della colpa del responsabile, da individuare in relazione a tutte le circostanze di fatto in cui si è svolta l'azione produttiva del danno; e, muovendosi all'interno del perimetro di tale discrezionalità decisionale, esse consentono l'accoglimento dell'istanza di definizione in appello solo se il giudice - avuto riguardo ai criteri in base ai quali egli forma la propria decisione - ritenga congrua una condanna entro il limite del trenta per cento del danno addebitato al responsabile nella sentenza di primo grado".

Corte costituzionale, sentenza del 9 giugno 2008, n. 213, in tema di giudizio incidentale di costituzionalità per violazione dell'art. 81 della Costituzione promosso dalla Corte dei conti – sezioni riunite per la Regione Sardegna – nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Sardegna per l'esercizio 2006.

La Corte ha stabilito che:

“1) La Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, ha la legittimazione a promuovere, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell'articolazione del bilancio per il fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle unità elementari, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli equilibri di gestione, disegnati con il sistema dei risultati differenziali. In senso analogo, v. la sentenza n. 244/1995.

2) Il principio, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future: a) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; b) è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c) l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri. Sull'estensione del vincolo del principio di copertura anche per le Regioni a statuto speciale, v. la sentenza n. 359/2007. Sui connotati dell'obbligo di copertura, v. le sentenze n. 1/1966, n. 54/1983 e n. 384/1991.

3) E' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 81, primo e quarto comma, della Costituzione, l'art. 2, comma 7, della legge della Regione Sardegna 28 dicembre 2006, n. 21. Premesso che la caratteristica fondamentale del bilancio di previsione è quella di riferirsi alle operazioni finanziarie che si prevede si verificheranno durante l'anno finanziario, in

quanto soltanto riferendosi ad un determinato arco di tempo, il bilancio può assolvere alle sue fondamentali funzioni, le quali, in ultima analisi, tendono ad assicurare il tendenziale pareggio del bilancio, ed in generale la stabilità della finanza pubblica, e premesso altresì che per tale ragione l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la con testualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime, la disposizione censurata, la quale prevede che "Lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12106-01 del bilancio per l'anno 2006 costituisce accertamento d'entrata a valere su quota parte del gettito delle compartecipazioni tributarie spettanti alla Regione in ragione di euro 500.000.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 " lede il suddetto principio costituzionale ed è tanto più irrazionale in quanto si riferisce a crediti futuri, lontani nel tempo. Un siffatto sistema di copertura mediante crediti non ancora venuti a scadenza contraddice peraltro la stessa definizione di "accertamento dell'entrata", poiché è tale quella che si prevede di aver diritto di percepire nell'esercizio finanziario di riferimento e non in un esercizio futuro. Inoltre l'accertamento attuale di entrate future, operato dalla Regione con la norma impugnata, risulta inattendibile, perché non tiene conto della necessaria onerosità dell'anticipazione di cassa cui occorre provvedere in attesa dell'effettivo maturare del futuro titolo giuridico dell'entrata.

Corte costituzionale, sentenza del 23 giugno 2008, n. 231, in tema di giudizio incidentale di costituzionalità delle leggi regionali siciliane secondo cui il revisore contabile è scelto dall'amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia.

La Corte ha stabilito che: "È costituzionalmente illegittimo l'art. 3 della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2006, n. 21 per contrasto con gli artt. 100, terzo comma, e 108, secondo comma, Cost. La norma stabilisce: Al fine di garantire le finalità di cui al disposto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recepito dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, il revisore contabile è scelto dall'Amministrazione regionale tra i magistrati della Corte dei conti, in servizio presso gli uffici della Corte dei conti aventi sede in Sicilia, in possesso, per tutta la durata del mandato, dei requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del codice civile. Detta norma infligge un vulnus all'indipendenza ed all'imparzialità dei magistrati della Corte dei conti, giacché esso non solo limita nel territorio della Sicilia la scelta dei magistrati cui affidare l'incarico di revisore della "Riscossione Sicilia s.p.a.", ma attribuisce detta scelta all'esclusivo apprezzamento

dell'amministrazione regionale siciliana. Peraltro, l'esistenza reale di una "contaminazione" tra controlli interni ed esterni che si viene a determinare in forza della disposizione denunciata è posta in evidenza dalla norma (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 19 del 2005) che prevede che l'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze, nel redigere la relazione annuale all'Assemblea regionale sullo stato dell'attività di riscossione, si avvale proprio dei risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati dal revisore scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio nella Regione siciliana. Per questione analoga, si veda la sentenza n. 224/1999.

Corte costituzionale, sentenza del 23 giugno 2008, n. 242, in tema di definizione agevolata del giudizio d'appello (cosiddetto condono contabile) in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e della parte privata.

La Corte ha stabilito che:

"1) È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. Il giudice a quo, nel ritenere irrimediabilmente vincolante la impostazione fatta propria dalle Sezioni riunite, non si dà carico di sperimentare altre soluzioni conformi a Costituzione, né prende in esame la coeva giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale la ratio delle norme in esame è soltanto quella di ottenere una accelerazione del processo, nonché un rapido incameramento da parte dell'Erario almeno delle somme di minore entità, e non quello di configurare una ipotesi di condono. In materia vedi la coeva giurisprudenza costituzionale: sentenze nn. 183 e 184/2007.

2) E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 231, 232 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente delle Sezioni riunite della Corte dei conti, consentono che, in presenza di appelli contrapposti della parte pubblica e delle parti private, la richiesta di definizione del procedimento, se previamente estesa dalla parte privata, in replica all'appello della parte pubblica, all'eventuale successiva maggior condanna, possa essere esaminata e definita dopo l'esame e la definizione degli appelli. E non prevedono invece il differimento del termine per proporre appello della parte pubblica all'esito dello spirare del termine per presentare l'istanza da parte del soggetto

condannato dal primo giudice. La questione prospettata dalla parte privata è del tutto irrituale, perché questa non può ampliare o modificare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, quale definito dall'ordinanza di rimessione. In senso analogo, v. le sentenze nn. 146 e 64/2008, n. 321/2007 e n. 376/2004.

Corte costituzionale, sentenza del 9 luglio 2008, n. 291, in tema di giudizio di conto (questione di costituzionalità della previsione dell'obbligo di notifica al solo agente contabile e non anche all'amministrazione interessata della relazione del magistrato relatore e del decreto di fissazione d'udienza).

La Corte ha stabilito che: "Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 30 a 42 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso sia notificata anche all'amministrazione. Il rimettente chiede una pronuncia additiva che valga ad imporre la partecipazione necessaria al giudizio di conto dell'amministrazione interessata, ritenendo insufficiente la partecipazione del pubblico ministero contabile per la rappresentazione degli interessi di quest'ultima; ma, poiché il pubblico ministero contabile interviene a tutela dell'ordinamento e degli interessi generali ed indifferenziati della collettività e, al contempo, agisce, per questa via, anche a tutela degli interessi concreti e particolari dei singoli e delle amministrazioni pubbliche, deve ritenersi integrato il principio del contraddittorio e rispettato il principio di parità processuale. In tema, si vedano le sentenze n. 1/2007, n. 104/1989 e n. 65/1992.

MATERIA PENSIONISTICA

Corte costituzionale, sentenza del 12 marzo 2008, n. 74 in tema di pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Attribuzione dell'indennità integrativa speciale, già in godimento del dante causa - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'attribuzione della stessa nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta.

La Corte ha stabilito che: "Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché, prevedendo che "per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di

decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità", avrebbe irrazionalmente modificato la normativa preesistente utilizzando l'interpretazione autentica al di là della funzione che le è propria. Premesso che non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva, trattandosi in entrambi i casi di accertare se la retroattività della legge trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e premesso ancora che detta norma censurata non può considerarsi lesiva dei canoni costituzionali di ragionevolezza, e dei principi generali di tutela del legittimo affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche, quando si limita ad assegnare alla disposizione interpretata un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario, si deve ritenere che, nel caso in esame, il legislatore, riaffermando il principio dell'indipendenza del trattamento pensionistico di reversibilità rispetto alla data di liquidazione della pensione del dante causa, a fronte di una non univoca giurisprudenza contabile, ha scelto uno dei possibili significati della norma impugnata. La ragionevolezza della norma si evince anche dal fatto che l'assetto recato dalla disposizione denunciata riguarda pure il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio, nonché dalla circostanza che il legislatore, con il comma 775, dell'art. 1 della stessa legge n. 296 del 2006, ha salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti soltanto poteva dirsi ingenerato. In merito all'affermazione che la legge di interpretazione autentica non può ritenersi irragionevole ove si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato già in essa contenuto, vedi, sentenze nn. 234/2007, 274/2006, 374 e 29/2002, n. 525/2000. In merito all'affermazione che il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare in modo sfavorevole la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati, sempre che l'intervento possa dirsi non irragionevole, vedi, sentenze nn. 282/2005 e 6/1994. Sul principio di autonomia del diritto alla pensione di reversibilità, v., sentenza n. 446/2002.

Corte costituzionale, ordinanza del 12 marzo 2008, n. 77, in tema di trattamento pensionistico di anzianità dei dipendenti regionali siciliani.

La Corte ha stabilito che: "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 4, della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2003, n. 21, censurato in quanto, abrogando, con effetto dal 31 dicembre 2003, la norma che, in deroga al blocco dei

prepensionamenti, consentiva l'anticipato collocamento a riposo dei dipendenti regionali che avessero maturato l'anzianità di servizio necessaria, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti. Infatti, non solo il fluire del tempo - di per sé elemento diversificatore che consente di trattare in modo diverso le stesse categorie di soggetti - non comporta, nei rapporti di durata, una lesione della parità di trattamento, ma l'elemento temporale è legittimo criterio di discriminazione allorché intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell'ambito del riordino complessivo della disciplina di una determinata materia. Sul fluire del tempo v., sentenza n. 234/2007 e ordinanza n. 400/2007.

Corte costituzionale, ordinanza del 14 aprile 2008, n. 106, in tema di termine di prescrizione quinquennale in materia di richiesta della pensione di guerra.

La Corte ha stabilito che: "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede il termine quinquennale di prescrizione per la richiesta del trattamento pensionistico di guerra limitatamente alla ipotesi in cui l'invalidità o la morte derivino da lesioni di arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne. Invero, premesso che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 125 del 1985 - ritenendosi non correttamente evocato, come tertium comparationis, l'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973 sulla imprescrittibilità delle pensioni ordinarie in quanto disciplinate fattispecie non omologa - deve ritenersi che le esigenze giustificative della disciplina denunciata - ravvisabili, oltre che nella necessità di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidità da causa di servizio o fatto di guerra, nelle correlazioni ed i nessi, concernenti gli altrettanto indispensabili accertamenti medico-legali dell'evento occorso - non vengono meno neppure avuto riguardo alla sussistenza nella materia della presunzione legale di cui all'art. 8, quarto comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, sulla dipendenza da fatto di guerra dell'invalidità o della morte derivate da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne. Infatti, la predetta presunzione riguarda esclusivamente la dipendenza da fatto di guerra per la liquidazione della relativa pensione (o assegno o indennità) in favore dei soggetti civili, mentre la medesima presunzione non opera quanto all'accertamento dei fatti che hanno determinato l'evento stesso, né rispetto alla consistenza oggettiva di quest'ultimo. Sulle ragioni giustificative della prescrizione triennale della rendita INAIL, vedi, sentenza n. 297/1999; ordinanza n. 356/2000. Sulle esigenze che giustificano la disciplina del

termine quinquennale di prescrizione per le pensioni di guerra, vedi, sentenze nn. 97/1980 e 125/1985. Sulla differenza ontologica esistente tra pensioni ordinarie e pensioni di guerra, v., ordinanze nn. 905 e 850/1988.

Corte costituzionale, ordinanza 14 aprile 2008, n. 119, in tema di divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sui diversi trattamenti pensionistici e mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito di ius superveniens.

La Corte ha stabilito che: “Va disposta la restituzione ai giudici rimettenti degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto consente l’integrale cumulo dell’indennità integrativa speciale in caso di contestuale riscossione di pensione e trattamento retributivo, e non anche nel caso di due trattamenti pensionistici. Successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale, abrogando l’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e dettando una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, ha determinato un mutamento del quadro normativo, costituente ius superveniens nell’ambito dei giudizi a quibus, in relazione al quale si rende opportuna una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. Sulla norma di interpretazione autentica relativa al computo dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, v., sentenza n. 74/2008.

Corte costituzionale, sentenza del 23 giugno 2008, n. 234, in tema di assoggettamento a prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento.

La Corte ha stabilito che: “Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - nel testo sostituito dall’art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento. Infatti il raffronto tra regimi previdenziali diversi non può valere, di per sè, a dimostrare la lesione del principio di eguaglianza, soprattutto se la prospettazione medesima si limiti ad evidenziare isolati elementi di disparità di trattamento e non operi una globale comparazione tra i regimi previdenziali stessi. Nella specie, la legge n. 428 del 1985, che ha introdotto la prescrizione quinquennale a seguito dell’intervento della sentenza n. 50 del 1981, non è di

interpretazione autentica (con effetti retroattivi), bensì di espressa modificazione della disciplina previgente con effetti dalla sua entrata in vigore. Pertanto, è su tale modificazione legislativa che si è venuto a consolidare un orientamento giurisprudenziale coeso, il quale ha, da sempre, accomunato le ipotesi di crediti pensionistici (o anche stipendiali) da riscuotere, con quelle di crediti non posti ancora in riscossione. Del resto in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza, qualora esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce, e di conseguenza inoperante la tutela che si è inteso accordare al cittadino leso. In tema di comparazione tra i regimi previdenziali, v. in senso analogo, le sentenze n. 345/1999 e ordinanza n. 133/2001. Sulla discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. le ordinanze n. 16/2006 e n. 153/2000.

Corte costituzionale, sentenza del 30 luglio 2008, n. 323, in tema di termine di decadenza quinquennale per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato.

La Corte ha stabilito che: "E' costituzionalmente illegittimo l'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento pensionistico privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Ed invero, nel caso in cui l'infermità si manifesti successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (l'infermità) della richiesta medesima in palese violazione sia dell'art. 38, secondo comma, sia dell'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio del diritto alla pensione privilegiata risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza. Sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, v. le ordinanze n. 300/2001 e n. 246/2003.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**RESPONSABILITA'****Sezioni Unite, ordinanza del 31 gennaio 2008, n. 2283 in tema di regolamento preventivo di giurisdizione.**

La Corte afferma che: *“È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto in relazione ad un giudizio per responsabilità contabile pendente dinanzi alla Corte dei conti, ove con esso si deduca l'inesistenza del rapporto di servizio; tale deduzione, infatti, attiene ad una questione di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti al giudice contabile e, quindi, concerne i limiti interni della sua giurisdizione e non una questione di giurisdizione, configurabile in relazione ai soli limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti”*.

Sezioni Unite, sentenza del 31 gennaio 2008, n. 2289, in tema di estensione della giurisdizione contabile all'ente locale quale datore di lavoro.

La Corte afferma che: *“La responsabilità amministrativa per danno patrimoniale ad ente pubblico postula una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito e l'amministrazione pubblica che non implica necessariamente un rapporto di impiego in senso proprio, essendo sufficiente la partecipazione del soggetto all'attività dell'amministrazione pubblica ed essendo inoltre irrilevante che tale soggetto sia una persona fisica o una persona giuridica, pubblica o privata; ne consegue la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in relazione alla responsabilità di un ente locale che, quale datore di lavoro, abbia comunicato dati erronei alla Cassa competente per la pensione dei suoi dipendenti”*.

Sezione 1, sentenza del 21 febbraio 2008, n. 4432 in tema di trasmissibilità agli eredi del debito risarcitorio del pubblico dipendente.

La Corte afferma che: *“Anche quando il debito risarcitorio del pubblico dipendente sia stato accertato dal giudice contabile con sentenza passata in giudicato, la trasmissibilità agli eredi si verifica nei casi in cui il fatto illecito abbia non solo arrecato un danno all'erario, ma anche procurato al dante causa, autore dello stesso, un illecito arricchimento; pertanto, quando tale circostanza non sia stata accertata nel giudizio dinanzi al giudice contabile, l'obbligazione del pubblico dipendente resta strettamente personale e si estingue con la sua morte, senza incidere negativamente sulla successione degli eredi”*.

Sezioni unite, ordinanza del 27 febbraio 2008, n. 5083, in tema di responsabilità di assessore all'agricoltura per i comportamenti tenuti come azionista di una s.p.a partecipata dalla regione.

La Corte afferma che: *“È configurabile la responsabilità amministrativa, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, per i comportamenti dell'assessore regionale all'agricoltura, anche quale rappresentante della Regione (azionista di maggioranza della locale centrale del latte costituita in forma di s.p.a.), consistenti nell'imporre alla medesima società indirizzi incompatibili con il perseguimento di un risultato positivo di esercizio e nel non aver adottato iniziative volte ad impedire le perdite, in violazione di norme di legge (che tutelano i soci di minoranza) e di regolamenti comunitari (che negli stessi anni vietavano aiuti pubblici nel settore lattiero-caseario), così provocando perdite di esercizio della partecipata”.*

Sezioni unite, ordinanza del 20 marzo 2008, n. 7446 in tema di giurisdizione contabile sulla responsabilità amministrativa sia del progettista che del direttore dei lavori.

La Corte afferma che: *“Con riferimento alla responsabilità per danni cagionati all'amministrazione appaltante da chi ha svolto sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, atteso che quale direttore dei lavori il soggetto è temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della P.A. quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, mentre quale progettista la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, mancando un rapporto di servizio, stante la necessaria approvazione del progetto da parte dell'amministrazione, e che, tuttavia, non può giungersi alla scissione delle giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario, la domanda nella quale il danno lamentato è prospettato come derivante dal complesso di tali attività spetta alla giurisdizione del giudice contabile poiché dal cumulo di incarichi sorge una complessiva attività professionale nella quale la progettazione è prodromica alla successiva attività di direzione”.*

Sezioni unite, ordinanza del 1° aprile 2008, n. 8409, in tema di giurisdizione della Corte (responsabilità amministrativa) nei confronti di Istituto di credito delegato alla riscossione delle imposte.

La Corte afferma che: *“E' devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti il giudizio sull'azione di responsabilità amministrativa relativa al danno erariale che lo Stato assume di aver subito a seguito della mancata osservanza, da parte della banca delegata alla riscossione delle imposte dei termini previsti dalle disposizioni ministeriali, entro i quali inviare al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero i supporti informatici contenenti i dati inerenti ai versamenti effettuati dai contribuenti; essendo tale adempimento, imposto anche al fine di consentire alla P.A. l'espletamento dell'attività di accertamento e repressione delle*

violazioni delle leggi tributarie, risulta configurabile un rapporto di servizio tra amministrazione e banca delegata, funzionalmente inserita in un procedimento amministrativo con finalità pubbliche”.

Sezioni unite, sentenza del 2 aprile 2008, n. 8455, in tema di rimborso delle spese di difesa in favore del pubblico dipendente e di devoluzione della controversia al giudice ordinario.

La Corte afferma che: “L’art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, va interpretato - alla luce della successiva disposizione di interpretazione autentica recata dall’art. 10 “bis”, comma 10, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2005 - nel senso che, pur non limitate ad un solo difensore, le spese per l’attività difensiva nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, rimborsabili, da parte della P.A. di appartenenza del pubblico dipendente definitivamente prosciolto, non a piè di lista, siano, sul piano sostanziale, “congrue” - secondo una valutazione di merito spettante al giudice adito - rispetto al contenuto e alla portata del giudizio contabile e, sul piano formale e probatorio, assistite dal parere di congruità dell’Avvocatura dello Stato, che consente alla predetta amministrazione di procedere al rimborso delle stesse”.

Per la Corte in punto di giurisdizione: “La controversia concernente il rimborso delle spese defensionali, previsto, dall’art. 3 del d.l. n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 639 del 1996, per i soggetti sottoposti a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché essa riguarda una situazione di diritto soggettivo nella quale non è implicata alcuna attività provvedimentale della pubblica amministrazione”.

Sezioni unite, ordinanza del 30 aprile 2008, n. 10870, in tema di devoluzione al giudice ordinario della giurisdizione in materia di mancato pagamento dei canoni dovuti dal dipendente per l’alloggio di servizio.

La Corte afferma che: “La controversia avente ad oggetto, da un lato, l’accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell’alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l’amministrazione di appartenenza e, dall’altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, alla cognizione del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell’art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, ma non si configura come attività posta in essere dal dipendente pubblico

“nell’esercizio delle sue funzioni”, così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Sezioni unite, sentenza del 5 giugno 2008, n. 14825, in tema di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di enti privati che hanno distratto fondi erogati dalla Regione.

La Corte afferma che: *“La distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale, che si verifica nel caso di realizzazione di corsi, finanziati dalla Regione, non rispondenti ai requisiti per cui furono erogati, è suscettibile di recare un danno patrimoniale all’ente pubblico erogatore, dal momento che esso viene ad essere privato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi. Conseguentemente sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per il relativo danno erariale anche nei confronti degli enti privati gestori dei corsi, che instaurano un rapporto con la Regione, collaborando all’espletamento di un pubblico servizio.*

Sezioni unite, sentenza del 9 luglio 2008, n. 18757, in tema di giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità di amministratori pubblici (Unire) colpevoli di aver organizzato una serata di gala per fini estranei a quelli dell’ente.

La Corte afferma che: *“È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia - promossa dal Procuratore regionale presso la medesima - nei confronti di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell’Unione italiana incremento razze equine (Unire), responsabili di aver organizzato una serata di gala per finalità esorbitanti dagli scopi dell’ente medesimo, con conseguente danno patrimoniale. Non sussiste, infatti, violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile, al quale spetta anche - alla luce dei criteri di efficacia ed economicità di cui agli artt. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che assumono rilievo sul piano della legittimità dell’azione amministrativa - di verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini ai quali si conforma l’agire dell’ente pubblico”.*

Sezioni unite, sentenza del 9 luglio 2008, n. 8758 in tema di giurisdizione contabile sulla responsabilità di amministratori di ente pubblico per il conferimento di incarichi di consulenza.

La Corte afferma che: *“È devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti – nell’ambito della verifica della non adeguatezza dei mezzi nell’ipotesi di assoluta estraneità rispetto ai fini istituzionali dell’ente - la controversia promossa per ottenere la condanna, a titolo di responsabilità amministrativa, dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Unione italiana incremento razze equine (Unire), colpevoli di aver votato a favore di delibere con le quali venivano conferiti - a consulenti*

estranei all'ente e non in possesso della relativa professionalità - compiti di rappresentanza dell'ente stesso, pur in presenza di soggetti interni in grado di svolgere quei medesimi compiti, non essendo violati i limiti esterni della giurisdizione del giudice contabile sotto il profilo della riserva di amministrazione, atteso che nelle sue attribuzioni rientra la verifica di legittimità delle delibere”.

Sezioni unite, ordinanza del 30 luglio 2008, n. 20588, in tema di ricorribilità per cassazione del decreto di reiezione della richiesta di definizione agevolata dell'appello (c.d. condono contabile).

La Corte afferma che: *“Non è suscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione il decreto con il quale la sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti - ai sensi dell'art. 1, commi 231 e 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - rigetti la definizione agevolata del relativo giudizio di responsabilità, non avendo contenuto decisorio rispetto a diritti soggettivi con il decidere la non ammissione ad un rito alternativo di definizione del giudizio, né carattere di definitività e, come tale, di idoneità al giudicato atteso che, in applicazione delle generali norme di rito per i procedimenti camerali, può essere modificato o revocato”.*

Sezioni unite, sentenza del 9 settembre 2008, n. 22652, in tema di giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di medico convenzionato con la Usl

La Corte afferma che: *“Presupposto per la responsabilità amministrativa è l'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di un danno patrimoniale e l'ente pubblico che subisce tale danno, la quale è configurabile non solo quando intercorra un rapporto di impiego in senso proprio, ma anche quando sia ravvisabile comunque un rapporto di servizio in senso lato, in quanto il soggetto, pur se estraneo alla P.A., venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di una data attività in favore della pubblica amministrazione. Ne consegue che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda di rimborso dei compensi corrisposti e di risarcimento dei danni, anche per le specialità mediche fornite a seguito di prescrizioni rilasciate, proposta dalla Usl nei confronti di un soggetto che abbia esercitato presso la Usl la professione medica sulla base di un rapporto convenzionale, e che successivamente sia risultato privo di titolo di studio e di abilitazione professionale, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la mancanza di abilitazione potrebbe comportare la nullità del contratto, atteso che alla responsabilità amministrativa sono riconducibili anche le condotte imputabili a sola colpa o negligenza”.*

Sezioni unite, sentenza del 3 dicembre 2008, n. 28653, in tema di affermazione del principio di diritto ex art. 363, terzo comma c.p.c., in materia di inosservanza da parte di una Sezione giurisdizione di appello della Corte dei conti del principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite, nel decidere la questione di massima.

La Corte afferma che: *“Qualora il P.G. presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo. (Principio di diritto enunciato d’ufficio dalle Sezioni Unite nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in presenza di ricorso per motivi di giurisdizione, dichiarato inammissibile in quanto involgente l’inosservanza delle norme processuali regolatrici del rapporto tra il procedimento innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la soluzione di una questione di massima e quello davanti alla sezione giurisdizionale di appello della medesima Corte, nel cui ambito la questione era stata sollevata).*

PENSIONI

Sezioni Unite, sentenza del 23 aprile 2008, n. 10455, in tema di devoluzione alla Corte della giurisdizione in tema di ricongiunzione di periodi di contribuzione.

La Corte afferma che: *“Posto che la ricongiunzione opera nel senso di trasferire la contribuzione - regolarmente versata (o, comunque, accreditata) presso la gestione previdenziale competente, in dipendenza del rapporto di lavoro - presso altra gestione, la quale, in forza di scelta operata dal lavoratore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione, commisurata al coacervo dei contributi derivanti da tale trasferimento, la giurisdizione in tema di ricongiunzione compete al giudice deputato a conoscere del diritto e della misura di quest’unica pensione; consegue che è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversia nella quale la ricongiunzione pretesa ha per oggetto il trasferimento di contributi versati presso una gestione previdenziale diversa da quella competente ad erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato in funzione della loro destinazione proprio a quest’ultima gestione previdenziale, mentre spetta alla giurisdizione del giudice ordinario in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie la domanda avente ad oggetto la condanna alla restituzione di contributi eventualmente non trasferibili presso lo Stato, in quanto tale controversia non incide sul diritto a pensione”.*

Sezioni Unite, sentenza del 18 giugno 2008, n. 16530 in tema di estensione della giurisdizione contabile in materia pensionistica.

La Corte afferma che :” *La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti (nella specie di Enti locali, prevista dall'art. 60 del r.d.l. n. 680 del 1938) si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati in misura superiore a quella dovuta, a causa di errate comunicazioni da parte dell'ente datore di lavoro, proposte, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del d.P.R. n. 538 del 1986, dall'ente erogatore nei confronti dell'ente datore di lavoro dell'ex dipendente (oltre che dal datore di lavoro nei confronti del pensionato in sede di rivalsa), atteso che venendo in discussione il "quantum" del trattamento pensionistico e, quindi, la sussistenza del diritto alla pensione di un certo ammontare, rileva il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio.*”



CONTROLLO



CONTROLLO

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI
DELLO STATO

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE E SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

La rassegna offre una sintesi, meramente esemplificativa, di significative tematiche affrontate nell'attività di controllo. Tutte le delibere adottate dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti sono reperibili integralmente nel sito istituzionale www.corteconti.it

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Gli “indirizzi e i criteri di riferimento programmatico del controllo sulla gestione” e il “programma di lavoro delle Sezioni riunite in sede di controllo” relativi all’anno 2009 (deliberazioni numeri 38 e 39 in data 14 novembre 2008) richiamano la giurisprudenza costituzionale che ha evidenziato come il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato va oggi riferito all’intera finanza pubblica.

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 267 del 2006 e n. 179 del 2007, ha, infatti, ravvisato innanzitutto il fondamento del controllo successivo sulla gestione del bilancio delle amministrazioni pubbliche nell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, nel quale il richiamo al bilancio dello Stato è stato inteso come riferito allo Stato-Comunità, cioè alla Repubblica⁵. Ma essa ha anche affermato che tale controllo esterno ed imparziale – che non può che essere esercitato dalla Corte dei conti – deve riguardare il bilancio di tutti gli enti pubblici che nel loro insieme danno vita alla finanza pubblica allargata.

Nelle su citate deliberazioni sono anche richiamate le disposizioni normative⁶ e regolamentari interne⁷ che hanno di recente dato conferma ed

⁵ La Consulta osserva, tra l’altro, che “se è vero che, al momento dell’emanazione della Costituzione, per indicare l’intera finanza pubblica non poteva non farsi riferimento al bilancio dello Stato, è altrettanto vero che oggi tale dizione deve intendersi riferita non solo al bilancio dello Stato, ma anche a quello di tutti gli altri enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata”.

⁶ Cfr. art. 3, comma 65, della legge n. 244/2007, in base a cui nella programmazione del controllo sulla gestione si deve tener conto, “ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico”. Si è affermato, nella citata deliberazione, che “Per effetto della cennata normativa la Corte è stata quindi chiamata non solo a programmare la propria attività di controllo, con determinazione dei criteri di riferimento, sulla base delle priorità stabilite dalle Commissioni parlamentari, ma

esplicitazione a questa prospettiva, sviluppando linee già presenti nella precedente programmazione della Corte dei conti⁸ e nelle scorse relazioni.

La relazione sul rendiconto generale dello Stato⁹ costituisce l'occasione per una valutazione d'assieme sull'andamento della finanza pubblica italiana nel confronto europeo.

In linea con le innovazioni introdotte con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), la relazione, oltre a considerare i conti consuntivi dei Ministeri, è stata articolata per politiche pubbliche, nelle quali sono stati accorpati missioni e programmi, analizzati e valutati attraverso il ribaltamento dei dati del bilancio di previsione del 2008 sul rendiconto 2007, anche al fine di consentire opportuni raffronti nel nuovo sistema classificatorio.

Nell'anno la Corte è stata invitata a fornire elementi specifici nelle audizioni in Parlamento sul documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 (2 luglio 2008) e sul disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2008 e sull'evoluzione della nuova struttura di bilancio per missioni e programmi (11 settembre 2008). Sono seguite, sempre nel corso del 2008, le audizioni nell'ambito della indagine conoscitiva sulla

anche a riferire, a fini di coordinamento, sugli andamenti generali della finanza pubblica, intesa come finanza pubblica allargata".

⁷ Il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000 n. 14, integrato con la deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008, n. 229, prevede che "in occasione del giudizio sul rendiconto generale dello Stato, la Corte trasmette altresì al Parlamento un referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica (comma 5-*quater* dell'art. 6).

⁸ Cfr delibera n. 3/2000 di programmazione del controllo sulla gestione, ove si legge, tra l'altro: "Una interpretazione sistematica che collochi la disciplina del controllo sulla gestione all'interno dei principi dell'ordinamento del bilancio e della organizzazione amministrativa conduce.... ad individuare un diretto ancoraggio di questa funzione al precetto posto dall'art. 100, secondo comma Cost".

⁹ Cfr. SS.RR. 26/CONTR/D.REL-S/08.

semplificazione normativa e amministrativa (29 ottobre 2008) e sul disegno di legge in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'art. 119 della Costituzione (17 novembre 2008).

Nelle relazioni trimestrali sulla legislazione di spesa particolare attenzione ha continuato ad essere riservata ai provvedimenti di urgenza ed alle leggi di conversione, nelle quali viene ormai a concentrarsi la quasi totalità della spesa complessiva: a tale riguardo sono stati posti in evidenza elementi di criticità, specie sotto il profilo dell'approfondimento della congruità degli stanziamenti, anche a causa degli emendamenti, spesso non supportati da relazione tecnica, presentati nel corso del relativo procedimento.

L'esame ha riguardato anche gli aspetti finanziari dei decreti legislativi, il cui esito ha condotto alla formulazione di valutazioni sulla aderenza delle norme delegate alle autorizzazioni di spesa contenute nelle leggi di delega e sull'effettivo rispetto dell'eventuale clausola di neutralità apposta alle leggi stesse.

La regolare verifica delle tecniche di quantificazione degli oneri e delle modalità di copertura costituisce per il Parlamento occasione di riflessione sulle tematiche di fondo (tempi e caratteristiche della sessione di bilancio, correlazione con i documenti programmatici, qualità delle relazioni tecniche sulle iniziative legislative di spesa, anche con riferimento al rispetto dei diversi saldi di finanza pubblica). In particolare, nella più recente trimestrale, la Corte si è soffermata sulla nuova tempistica adottata nell'anno, rilevando come la contestuale presentazione del Dpef e di una parte sostanziale della manovra di bilancio ha determinato una programmazione triennale effettivamente ancorata ad indicazioni sulle concrete modalità di attuazione, con la possibilità di utilizzare i tempi resi così disponibili per l'esame di quelle riforme di carattere ordinamentale che

già il legislatore del 1999 aveva inteso, senza successo, svincolare dalla contestualità con le annuali manovre di bilancio. Preso atto degli ormai ristrettissimi margini di elasticità delle risorse allocate in bilancio, si è considerato quest'ultimo aspetto di particolare rilievo, apparendo *“necessario che il Parlamento possa affrontare, in tempi brevi, il ben più complesso disegno di riforme istituzionali e organizzative al quale, in ultima analisi, è condizionata la stessa capacità di incidere attraverso correzioni permanenti sui grandi comparti di spesa”*. (cfr. *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2008*, 42/CONTR/R.Q./08)

Nelle relazioni, con riguardo alla necessità del rispetto dei principi costituzionali e di contabilità pubblica nella legislazione di spesa, si è richiamata la giurisprudenza costituzionale, che, anche di recente, con la sentenza n. 213 del 2008, ha ribadito la portata vincolante dell'art. 81 Cost. (cui contrasta la copertura di oneri attuali con entrate future), anche per le Regioni a Statuto speciale¹⁰.

Una componente rilevante della finanza pubblica determinante ai fini dell'equilibrio delle finanze degli enti interessati e dell'intero quadro finanziario, concerne il settore del costo del lavoro. Nell'attività di controllo relativa alla contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti, la Corte, nel corso del 2008, ha esaminato 22 ipotesi di accordo, di cui 18 attinenti ai rinnovi della parte normativa ed economica, 2 accordi quadro e 2 code contrattuali. Si è conclusa la tornata contrattuale relativa al biennio

¹⁰ Il principio, stabilito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che prevede l'obbligo di copertura finanziaria delle spese è vincolante anche per le Regioni a statuto speciale. La copertura finanziaria di oneri attuali mediante entrate future: a) deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri; b) è aleatoria se non tiene conto che ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c) l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri.

economico 2002-2003 e 2004-2005 con la firma di 7 CCNL (dei quali 6 certificati positivamente ed uno certificato negativamente limitatamente ad alcuni articoli).

La Corte ha più volte segnalato le negative conseguenze sotto il profilo organizzativo e finanziario del ritardo nel rinnovo dei contratti scaduti (riferiti, talora, ad un periodo decorrente dal 2002; cfr. delibere n. 1, 4, 6 del 2008). Anche relativamente alla tornata contrattuale 2006-2007 i contratti relativi al primo biennio sono stati siglati in ritardo, inducendo le parti a rinviare a successive sequenze contrattuali la disciplina dei profili normativi ed a concentrare l'attenzione sugli istituti di carattere economico.

In tale ambito, aspetti di rilievo, più volte evidenziati, riguardano l'utilizzo delle risorse verso istituti realmente volti ad incentivare la produttività ed il merito individuale e la contrattazione integrativa (cfr., tra le altre, delibera n. 7/2008, con la quale non è stata data certificazione positiva con riguardo alla ipotesi del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali).

Va ricordato che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ha profondamente rivisitato il procedimento relativo alla contrattazione. In particolare risultano sensibilmente rafforzati gli effetti della mancata positiva certificazione da parte della Corte degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali: in tal caso la norma ha infatti disposto l'obbligo di riconvocare le parti per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, nella quale vengono adeguati i costi contrattuali ai fini della certificazione; è stata altresì introdotta la possibilità di limitare la certificazione non positiva a singole clausole contrattuali, che restano pertanto inefficaci. Di tale specifica previsione si è data, di recente, attuazione in sede di certificazione degli accordi per il biennio contrattuale 2006-2007 relativi al personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico e amministrativa e della dirigenza medica e

veterinaria del SSN, con riguardo alle disposizioni concernenti i fondi per la retribuzione di risultato e la qualità della prestazione individuale, non risultando indicate esplicitamente le risorse da non considerare nel consolidamento degli stessi (delibera n. 36/CONTR/CL/08).

Nella complessa materia attinente alla contrattazione, è stata anche evidenziata una problematica di carattere più generale, con riguardo ai profili di legittimità di alcune disposizioni contrattuali. In occasione dell'esame del contratto relativo al personale amministrativo del comparto Università (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007) sono stati precisati i limiti delle pronunce di certificazione previste dall' art. 47 del d. lgs. 165/2001 aventi ad oggetto esclusivamente la correttezza della quantificazione degli oneri contrattuali effettuata dall'Aran e la compatibilità di questi ultimi con gli strumenti di programmazione economico finanziaria. Si è comunque osservato che la mancanza di un efficace controllo di conformità delle norme contrattuali al quadro normativo rappresenta un indubbio elemento di criticità particolarmente rilevante all'interno di uno scenario che vede la ripubblicizzazione di determinate materie in precedenza demandate alla contrattazione, con conseguente esigenza di un momento di verifica dell' eventuale esorbitanza delle norme contrattuali dai limiti di competenza (delibera n. 37/CONTR/CL/08).

Da segnalare, poi, che nel 2008 sono stati esaminati (e certificati positivamente) il contratto nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e i permessi sindacali nel biennio 2008 – 2009 e l'accordo per l'adesione da parte del personale dirigente medico e non medico del SSN al Fondo nazionale di pensione complementare per i lavoratori dei comparti delle Regioni e Autonomie locali e del SSN.

Con il su citato d.l. 112/2008 convertito nella legge 133/2007, la

Corte dei conti risulta maggiormente coinvolta¹¹ nella acquisizione di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, finalizzate anche alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. La Corte utilizza tali informazioni, unitamente a quelle contenute nel conto annuale delle spese per il personale, “ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dei limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente”¹². Nella recente delibera n.43/CONTR/08 sono state affrontate le problematiche interpretative ed applicative di tali disposizioni, rilevando come le stesse *“costituiscano parte indissolubile del sistema normativo volto a conferire coerenza e compatibilità economico-finanziaria all’insieme delle procedure negoziate concernenti l’organizzazione del lavoro ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti e che, come tali, attengano alla materia “coordinamento della finanza pubblica”, per la quale la determinazione dei principi fondamentali è demandata allo Stato (art. 117, comma 3, Costit.)”*. Si è sottolineato che il tema della contrattazione integrativa ha richiamato un’attenzione sempre crescente negli ultimi anni, tenuto conto del rilevante ammontare della spesa per il personale e dell’importanza che essa assume nella definizione degli obiettivi di finanza pubblica: da qui il rilievo dedicato agli strumenti volti ad assicurare il rispetto sia dei limiti posti agli incrementi retributivi, sia della rispondenza degli incrementi al miglioramento della produttività ed alla valorizzazione della professionalità e del merito.

¹¹ Un espresso richiamo all’esigenza di dare una risposta alle segnalazioni della Corte è contenuto nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 112; v. atto Camera n. 1386, XVI Legislatura.

¹² Viene disposto inoltre che *“fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di superamento di tali vincoli, le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell’ambito della sessione negoziale successiva”*.

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SU ATTI DEL GOVERNO E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Nel 2008 risultano adottate e depositate dalla Sezione 22 deliberazioni (a fronte delle 7 nell'esercizio precedente), che hanno approfondito problematiche diverse; va, peraltro, considerato che esse non esauriscono la più complessa ed articolata attività svolta in sede di controllo preventivo di legittimità, come desumibile nei casi di “ritiro” dei provvedimenti da parte delle stesse Amministrazioni e dai numerosi rilievi istruttori inoltrati.

Si segnalano, con riguardo alle delibere del CIPE, diverse pronunce intervenute nell'anno, con le quali si è affermata la necessità di una chiara indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura delle spese, non limitandosi a rinviare tale essenziale momento alla fase approvativa del progetto definitivo (delibera n. 18/2008/P ed altre). Si è, infatti, rilevato che:

La fase istruttoria finalizzata all'approvazione del progetto preliminare di un'opera pubblica deve garantire, ai fini della programmazione delle risorse finanziarie, una matura, approfondita e credibile verifica della sussistenza dei presupposti tecnico progettuali e dei costi da essi derivanti.

Il progetto preliminare di un'opera pubblica deve indicare la sintesi delle forme e delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa, non risultando idonea la previsione di fondi di copertura programmatica e tendenziale (delibera n.11/2008/P).

Sempre in materia contabile, e più precisamente in tema di variazioni

di bilancio, si è affermata la necessaria simmetria, per il principio della chiarezza delle scritture contabili del bilancio dello Stato, tra riduzione e corrispondente aumento delle poste contabili interessate (delibera n. 17/2008/P)¹³.

Risultano, tra le altre, adottate delibere in materia di finanziamenti¹⁴; di procedure concorsuali¹⁵; di dirigenza (anche con riguardo all'incremento di organico¹⁶; alla temporanea reggenza, relativamente ai dirigenti della carriera prefettizia¹⁷; alla interpretazione della complessa normativa di recente succedutasi¹⁸).

¹³ E' stata anche evidenziata *“la complessità del raccordo tra contabilità pubblica e contabilità nazionale, in specie delle operazioni di riconciliazione dei dati contabili dei diversi saldi di finanza pubblica che variano sia per i criteri impiegati nei diversi modelli contabili, sia per la diversa natura attribuita a talune operazioni, sia per le diverse aree di consolidamento, sia infine per la diversa metodologia di elaborazione”*.

¹⁴ Per l'attribuzione di un finanziamento attuato attraverso un protocollo di intesa, l'Amministrazione, anziché procedere direttamente sulla base di una mera istanza, avrebbe dovuto preventivamente fissare i criteri e le modalità per l'attribuzione del finanziamento e disporre misure concrete per porre tutti gli aspiranti beneficiari in condizioni di parità per accedere ai benefici economici. Non vale infatti a supportare l'operato dell'Amministrazione la considerazione della *“attenta ed approfondita valutazione interna”* in quanto è di tutta evidenza che l'esame preventivo avrebbe dovuto riguardare comparativamente i progetti presentati dai soggetti interessati su tutto il territorio nazionale a seguito dell'espletamento di idonea forma di pubblicità (delibere n.5, 6, 7 del 2008).

¹⁵ Si è affermato che il sistema dei concorsi per l'accesso alle università è ispirato a tre principi fondamentali che scaturiscono dalle norme di diritto positivo: la collegialità, la pubblicità delle operazioni e procedure, la discussione delle opere scientifiche da parte del candidato. La previsione della presenza di esperti anonimi con il compito di valutare i ricercatori, espropria la Commissione giudicatrice delle proprie funzioni di organo tecnico, oltre a costituire una violazione dei principi di trasparenza e pubblicità a cui devono uniformarsi i concorsi pubblici, e a rendere di fatto inapplicabile il diritto alla ricsuazione dei commissari sancito dalla vigente normativa in materia (delibera n. 4 del 2008).

¹⁶ *Sezione centrale del controllo di legittimità*, delibera n.16/2008/P.

¹⁷ *Sezione centrale del controllo di legittimità*, delibera n.2/2008/P.

¹⁸ Si è affermato che la norma di cui all'art. 74 del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 e quella di cui all'art. 1 commi 404 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 hanno la finalità del contenimento della spesa pubblica, con interventi mirati, seppure con modalità differenti, alla riduzione degli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione. Ne consegue che le due norme anzidette vanno interpretate in funzione dinamica, nel senso che il termine previsto per l'adozione dei regolamenti (30 aprile 2007) dalla legge finanziaria per il 2007 deve intendersi assorbito dal successivo termine del 30 novembre 2008 posto dall'art. 4 comma 1 del citato decreto-legge. Quanto poi alla disposizione di cui al comma 5 dell'art. 74, essa si interpreta nel senso che solo successivamente al 30 settembre 2008 le amministrazioni non possono più

Sempre in tema di dirigenza si è precisato (delibera n.1/2008/P) che per il conferimento degli incarichi ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 *“occorre il possesso di quella particolare e comprovata qualificazione professionale di cui la laurea costituisce un antecedente logico che si pone quale requisito minimo necessario per l'affidamento delle funzioni dirigenziali. La formazione universitaria e post-universitaria e le concrete esperienze di lavoro, maturate anche presso le Amministrazioni statali, costituiscono un insieme inscindibile, ai fini del conseguimento della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, necessaria al fine di acquisire professionalità esterne che presentino qualità non minori rispetto ai requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza”*.

In tema di contratti si è affermato che *“Il giudizio sulla segretezza dell'opera, del lavoro o della fornitura oggetto dell'attività contrattuale, spetta esclusivamente al Ministro, in quanto le valutazioni di merito riguardanti motivi di sicurezza e riservatezza attengono alla sfera politica e non a quella amministrativa del Ministero. Ne consegue la nullità dell'atto adottato da organo diverso dal Ministro. La predetta caducazione fa rientrare il decreto di approvazione del contratto tra gli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) della L. 14 gennaio 1994, n. 20”* (delibera n.14/2008/P).

procedere a qualsivoglia forma di copertura di posti per indisponibilità degli stessi (delibere n. 20, 21,22 del 2008).

SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

L'attività sviluppata nel 2008 dalla Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato evidenzia l'esame di una pluralità di settori, con l'arricchirsi degli effetti prodotti dall'esercizio della funzione di controllo.

Risultano richiamate, nelle direttive annuali di indirizzo politico e anche nei programmi dei servizi di controllo interno, le esigenze di analisi, di verifica e monitoraggio dei risultati dell'azione amministrativa prospettate dalla Sezione nelle proprie delibere. Si conferma, altresì, la tendenza ad avviare processi di coordinamento interno tra centri di responsabilità e gestione interessati alla *governance* di un medesimo settore di intervento in esito al confronto stimolato con i responsabili delle pubbliche gestioni, durante la fase istruttoria e nell'udienza pubblica.

Si registrano i primi effetti della disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, che ha fissato in sei mesi dalla data del deposito della relazione il termine per le comunicazioni da parte delle Amministrazioni sulle iniziative avviate in esito alle osservazioni svolte¹⁹.

¹⁹ Cfr, a titolo meramente esemplificativo, il seguito dato dalle Amministrazioni alle osservazioni della Corte. A seguito dell'indagine *La ricerca nelle aree depresse: valutazione qualitativa di metodologie e risultati del programma di interventi Progetti Top-Down -Misure I.3 e III.1* (delibera n. 7/2007/G) è stato emanato il DM 2 gennaio 2008, n. 4 con cui si è adeguato il D.M. 8 agosto 2000, n. 593 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca; è stata, inoltre, sperimentata per la prima volta una nuova procedura istruttoria di valutazione dei progetti, mentre per quanto attiene all'Anagrafe delle ricerche è stata elaborata una nuova scheda "profilo-attività" intesa a consentire un monitoraggio costante. In esito all'indagine *Internazionalizzazione delle imprese* (delibera 11/2007/G) sono state adottate iniziative rivolte ad adeguarsi ai rilievi mossi, specie in ordine al potenziamento delle attività di verifica dell'impatto reale e dei risultati delle agevolazioni da realizzare anche mediante interventi ispettivi. Sono state, inoltre, adottate più pregnanti direttive nei confronti dei soggetti gestori dei fondi, finalizzate a ridurre i tempi procedurali e rendere più trasparenti le gestioni, nonché velocizzare e semplificare gli strumenti agevolativi dell'internazionalizzazione delle imprese.

Specifiche iniziative si segnalano a seguito della relazione concernente le risultanze dell'attività di controllo sulla gestione amministrativa e contabile delle risorse erogate per incentivare la realizzazione delle Grandi Opere inserite nel programma della legge-obiettivo (delibera n. 12/2007/G), volte ad individuare, in particolare, le modifiche di costo intervenute rispetto a quelle solo stimate, a rilevare gli ampliamenti disposti *ope legis*, a migliorare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari nel settore delle opere pubbliche²⁰.

Il sistema ormai avviato consente di verificare l'effettiva ricaduta che le indagini della Corte hanno sul piano degli interventi di competenza degli organi politici e delle amministrazioni²¹. L'esigenza di verificare atti e prassi adottati dalle Amministrazioni controllate a seguito di rilievi e raccomandazioni della Corte contenuti in precedenti referti viene rimarcata anche nella programmazione delle attività per l'anno 2009, approvata dalla Sezione con delibera n. 27/2008/G.

Nella articolata serie di indagini del 2008²², sono state ampiamente esaminate le tematiche attinenti alla acquisizione e rappresentazione delle entrate (si veda, ad es. *La vigilanza sull'attività di accertamento: attività*

²⁰ Il CIPE con delibera n. 69/2008 ha previsto iniziative volte ad individuare le modifiche di costo effettivamente intervenute rispetto a quelle solo stimate, nonché ad effettuare le aggregazioni di sub-interventi nelle medesime voci individuate nella delibera n. 130/2006 e a rilevare gli ampliamenti del Programma nel frattempo disposti *ope legis*. Anche per quanto riguarda il problema della tracciabilità dei movimenti finanziari degli enti economici e delle società beneficiarie di provvidenze pubbliche –per i quali la Corte aveva sottolineato la necessità di contabilità analitiche e correlate note integrative ai bilanci, sono state dettate specifiche disposizioni dallo stesso organo con delibera n. 50/2008.

²¹ L'art. 3, comma 64 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria per il 2008), ha inoltre stabilito che le Amministrazioni che ritengano di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione dei controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti, debbano adottare, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ad oggi nessuna Amministrazione controllata ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

²² In esito alle osservazioni della Corte con riguardo all'attività di gestione integrata dei flussi di immigrazione (delibera n. 6/2008/G), tra le attività avviate tese a superare le difficoltà emerse, risultano, in particolare, in fase di realizzazione le procedure per assicurare i necessari adeguamenti al sistema informatico dello Sportello unico.

*svolta e risultati conseguiti - delibera n. 10/2008/G; Risultati e costi del condono, del concordato e delle sanatorie fiscali – delibera n. 24/2008/G; Revisione dello stato di previsione dell'entrata nella legge di bilancio 2008 delibera n. 15/2008/G)*²³.

L'indagine concernente *Attività di controllo e di vigilanza - Governance - del Ministero del lavoro nei confronti della Società Italia Lavoro S.p.A.* (delibera n. 17/2008) ha toccato il tema del rapporto tra le Amministrazioni pubbliche ed i soggetti, variamente configurati, nei confronti dei quali vengono “esternalizzati” servizi e, talvolta, “funzioni”²⁴.

Sono state esaminate le modalità di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche di livello transnazionale Corridoio V - Lione/Kiev²⁵ (delibera n. 23/2008/G), nonché la gestione dei debiti accollati al bilancio dello Stato per contratti relativi ad infrastrutture ferroviarie e per la realizzazione del sistema “Alta velocità” (delibera n. 25/2008/G)²⁶.

Da una apposita indagine (*La gestione degli incarichi di consulenza e studio nelle Amministrazioni dello Stato, alla luce delle disposizioni delle*

²³ Tale indagine ha evidenziato come la revisione apportata allo stato di previsione dell'entrata (comportante la classificazione delle entrate in ricorrenti e non ricorrenti) non abbia conseguito l'obiettivo di monitorare l'andamento della composizione strutturale del prelievo. Le principali osservazioni riguardano la forte riduzione del numero di Unità Previsionali di Base del titolo II, basata sull'aggregazione di quelle nominalmente identiche “con tutti i problemi che ciò comporta ai fini dell'imputazione della relativa responsabilità gestionale”. Nessuna revisione è stata operata, invece, per quanto riguarda le unità primarie del bilancio amministrativo (capitoli/articoli), con la conseguenza di rendere impossibile “qualsiasi serio monitoraggio”.

²⁴ Il quadro emerso ha indotto la Sezione ad affermare l'esistenza di una sostanziale autonomia della Società, anche in relazione alle strategie progettuali, come si è rilevato dalla puntuale analisi dei progetti. E' stato, peraltro, messo in evidenza che l'Amministrazione ha di recente intrapreso, secondo linee che la stessa Corte considera una conferma delle proprie osservazioni e indicazioni, un percorso rivolto a definire un vero sistema di governance nei confronti della Società.

²⁵ L'indagine ha evidenziato le notevoli lentezze realizzative, dovute non solo alla limitatezza degli stanziamenti disponibili, ma anche alla farraginosità delle procedure seguite, con il conseguente aumento dei costi.

²⁶ E' stato segnalato il mancato collegamento delle gestioni patrimoniali delle società pubbliche con quelle dello Stato, con effetti negativi in termini di trasparenza e di conseguenti ricadute sull'erario.

leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 - delibera n. 22/2008/G) è emerso, sulla base dell'esame degli atti pervenuti, che le Amministrazioni hanno, talora, attribuito in modo generico gli incarichi, il cui numero elevato potrebbe comportare una sostanziale sottoutilizzazione delle strutture e valutazioni non favorevoli sulla qualificazione professionale del personale di ruolo. Si è anche rilevato che gli studi commissionati si presentano assai spesso ripetitivi, senza che sia sempre evidente il beneficio con essi ottenuto.

Risulta, altresì, esaminata *la Gestione contabile del conto sospesi collettivi* (deliberazione n. 30/2008/G). L'indagine - destinata a fare chiarezza sulla composizione del "conto sospesi di tesoreria" e sui tempi di regolarizzazione contabile di tali partite - ha rilevato la composizione del "conto sospesi collettivi" e l'entità complessiva del fenomeno²⁷.

²⁷ L'analisi sotto il profilo normativo e contabile di tutte le partite ad esso iscritte, nonché l'incidenza di ciascuna di queste sull'entità totale ed i tempi di loro scritturazione, consente di verificare la caratteristica della temporaneità propria dei crediti di tesoreria di cui si dà conto mensilmente nel "Conto riassuntivo del tesoro" e che concorrono a formare, sotto l'aspetto finanziario, una delle voci che determinano il fabbisogno del settore statale.

SEZIONE DI CONTROLLO PER GLI AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI

La Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali riferisce annualmente al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sulla utilizzazione dei Fondi comunitari, analizzando specificamente, tra gli altri, i principali aspetti connessi alla gestione in Italia delle risorse destinate al sostegno delle politiche agricole e di coesione socio-economica.

La problematica degli importi da recuperare per le irregolarità e frodi accertate a danno del bilancio europeo ha sollecitato anche nel 2008 una specifica indagine, che ha fatto emergere profili di criticità nei ritardi delle Amministrazioni nei procedimenti intesi al recupero e nella stessa riorganizzazione interna necessaria per assicurare una gestione e un controllo efficace dei Fondi comunitari, anche in attuazione dei Regolamenti 1260/1999 e 438/2001 e del principio della sana gestione finanziaria²⁸.

Nella attività di controllo in tema di fondi comunitari assumono risalto le modalità di concerto e di cooperazione bilaterale tra la Corte dei conti europea e la Corte dei conti italiana, cooperazione che si è rafforzata con l'intesa raggiunta il 27 giugno 2008 tra le due Presidenze e l'individuazione di comuni indirizzi operativi in vista del miglior espletamento delle funzioni attinenti alla legalità, regolarità e sana gestione delle finanze pubbliche (comunitaria e nazionale). Nella programmazione delle attività di controllo per l'anno 2009, recentemente approvata dalla Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, assumono

²⁸ Nella relazione vengono sinteticamente illustrati anche i risultati dell'attività di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti in tema di utilizzazione dei Fondi comunitari estratti dalle Relazioni annuali sul Rendiconto generale delle singole Regioni o da indagini specifiche comprese nel Programma annuale di controllo.



dunque risalto le modalità di concerto con la Istituzione europea di controllo perché possa procedersi, in tema di fondi strutturali, a verifiche concordate, tenendo conto che il miglior utilizzo dei fondi europei ed in particolare dei fondi strutturali, passa attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni competenti ad adeguarsi alle modalità gestionali dei fondi stessi, indicate nei Regolamenti comunitari.

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Una particolare attività di controllo riguarda gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Tale specifica funzione - svolta con le differenti modalità previste dalla legge n. 259 del 1958 - interessa un totale di 345 enti: si tratta di Organismi della più varia natura, tra i quali sono comprese le società controllate dallo Stato che operano in settori di rilevanza strategica per l'economia nazionale (quali, ad esempio, l'ENI, l'ENEL, le Ferrovie dello Stato, l'ANAS, la RAI, Poste Italiane).

Ai sensi della legge del 1958, nel corso dell'anno 2008, è stata esaminata la gestione di 216 enti per complessivi 627 esercizi, riferendone al Parlamento in 99 determinazioni.

Le relazioni affrontano il complesso dell'attività gestionale di ciascun ente, con riguardo non solo agli aspetti finanziari ed economico-patrimoniali, ma anche a quelli ordinamentali ed agli assetti organizzativi. Un'attenzione particolare, con riguardo soprattutto alle Società controllate dallo Stato, è dedicata all'assetto complessivo di governo dell'ente in attuazione delle specifiche disposizioni contenute nelle più recenti leggi finanziarie.

In buona sostanza il lavoro della Sezione offre al Parlamento importanti elementi conoscitivi e valutativi su una complessa articolazione di figure gestionali che va dai trasporti alle infrastrutture, alla industria ed energia, al lavoro ed allo sviluppo economico, alla cultura e alla ricerca.

In particolare, si segnala il referto recentemente reso al Parlamento sulla gestione finanziaria di RAI S.p.a. (determinazione n. 93 del 28 novembre 2008), che copre un arco temporale di più esercizi (dal 2002 al 2007). Nella relazione sono stati specificamente analizzati i profili relativi al contratto di servizio; al costo complessivo dei servizi esterni; alla adozione

delle contabilità separata come strumento per la trasparenza nell'utilizzo del finanziamento pubblico.

Diverse sono le relazioni relative a più enti omogenei unitariamente esaminati, come nel caso degli enti lirici, dei parchi nazionali e degli Istituti culturali (determinazione n. 98 del 9 dicembre 2008, determinazione n. 100 del 12 novembre 2008), nei quali casi l'analisi della gestione di ogni singolo ente si arricchisce di profili comparativi che ancor meglio definiscono il quadro generale del settore. In questo contesto, sono, anche, da segnalare i referti, deliberati nel 2008, sulle diverse Autorità portuali (tra le altre, determinazioni n. 7 del 22 gennaio 2008 e n. 94 del 28 novembre 2008) e sull'Automobile Club d'Italia e sui 106 Automobile Club provinciali e locali (determinazione n. 104 del 16 dicembre 2008).

Di rilievo, anche sotto il profilo finanziario generale, appaiono le relazioni sul complesso dei soggetti, pubblici e privati, che operano nel settore della previdenza. Si tratta dei tre grandi enti assicurativi pubblici (INPS, INPDAP, INAIL) e delle Casse dei professionisti.

Con riguardo agli enti previdenziali privatizzati, una particolare attenzione è dedicata, nelle diverse relazioni, agli equilibri tra costi sostenuti e proventi conseguiti, e più specificamente al rapporto attuariale tra contributi e prestazioni; allo stato ed al livello del contenzioso; al livello di evasione ed elusione contributiva ed alle misure di contrasto apprestate; alla redditività del patrimonio e alla rischiosità degli investimenti.

Anche gli enti di ricerca sono stati oggetto delle relazioni della Sezione e, tra i profili esaminati, vi sono quelli delle ricadute sulla struttura organizzativa e sulla gestione finanziaria del processo di riforma attuato con i decreti legislativi del giugno 2003, specificamente per quanto si riferisce: all'assetto organico e dei sistemi di governance e relativi esiti; allo status giuridico, economico e di carriera dei ricercatori, anche con riguardo alle interconnessioni con il sistema universitario; alle possibili sovrapposizioni e

duplicazioni delle attività istituzionali e dei relativi progetti di ricerca; alle fonti di finanziamento e ai livelli di autofinanziamento (tra le altre, si ricorda la relazione sul CNR di cui alla determinazione n. 85 del 28 novembre 2008).

Nel settore delle società pubbliche è da dire come sovente le relazioni affrontino tematiche di ordine generale e di particolare delicatezza; così, ad esempio, la determinazione n. 40/2008 riguardante Ferrovie dello Stato S.p.A in cui si pone in evidenza l'opportunità di una più netta distinzione - anche sul piano delle evidenze contabili - tra iniziative di interesse pubblico e iniziative da portare avanti in una logica privatistica e di mercato.

Ancora più complesso - anche alla luce delle direttive comunitarie in una prospettiva di piena apertura al mercato e di sviluppo di modelli basati su protocolli d'intesa e convenzioni con singole Regioni - l'articolarsi dei compiti affidati all'ANAS. Sono state evidenziate, infatti, le problematiche attinenti alla compresenza, nello stesso soggetto, di un ruolo di controllo e vigilanza e nello stesso tempo, di operatività nel mercato in posizione paritetica con le proprie (sub)concessionarie ed, ora, con società concedenti partecipate.

Sul processo di completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzazione delle società che vi operano, significativa è la relazione su Tirrenia di Navigazione Spa e sulle società da essa controllate (determinazione n. 92 del 28 novembre 2008).

Un cenno, infine, è da farsi alla relazione con la quale si è riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria di Cassa Depositi e Prestiti nei primi tre anni dopo la sua trasformazione in s.p.a. (determinazione n. 71 dell'11 novembre 2008).

La funzione ausiliaria della Corte al Parlamento si arricchisce, in definitiva, di un'azione costante di valutazione e monitoraggio delle gestioni



svolte da un numero rilevante di soggetti, pubblici e privati, destinatari di contributi dello Stato in via ordinaria o di apporti al patrimonio in capitale o servizi e che è tanto più importante, in quanto - in correlazione con un processo, mai interrotto, di evoluzione degli apparati per una loro maggiore efficienza, efficacia ed economicità - prende in esame aree di intervento di particolare rilievo per la finanza pubblica generale.

SEZIONE DELLE AUTONOMIE E SEZIONI REGIONALI DI CONTROLLO

Annualmente la Sezione delle Autonomie approva distinte relazioni sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario²⁹ e degli enti locali³⁰.

Le Sezioni regionali di controllo - oltre ai referti sui rendiconti relativi alle gestioni regionali ed agli altri controlli programmati - hanno dedicato particolare impegno nelle verifiche di regolarità contabile e finanziaria effettuate sulla base delle relazioni rese dai revisori dei conti dei comuni, delle province e degli enti del SSN, alla stregua dei criteri e linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (art. 1 commi 166 e ss. della legge finanziaria 2006). Si tratta di una forma di controllo che consente un monitoraggio sull'intero ciclo di bilancio, così da sollecitare autonome misure da parte di ciascun ente per ovviare alle irregolarità, ai rischi o disfunzioni segnalati³¹.

²⁹ La relazione esamina partitamente "Il comparto regionale e gli equilibri di finanza", anche con riguardo al Patto di stabilità interno per le Regioni, all'indebitamento regionale ed alla finanza innovativa; "La politica di bilancio"; "La sanità" (Sezione delle Autonomie, delibera n. 11/AUT/2008).

³⁰ L'analisi della Corte, oltre ad affrontare aspetti di carattere finanziario, considera l'evoluzione dell'ordinamento nella prospettiva della riforma. Particolare attenzione viene dedicata agli equilibri di bilancio; alla disciplina del Patto di stabilità interno; ai limiti dell'indebitamento (Sezione delle Autonomie, delibera n. 10 /AUT/2008).

³¹ «Le norme di cui all'art. 1, commi 166, 167, 168 e 169, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introducono un nuovo tipo di controllo affidato alla Corte dei conti, dichiaratamente finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria degli enti locali, nonché il rispetto, da parte di questi ultimi, del patto di stabilità interno e del vincolo in materia di indebitamento posto dall'ultimo comma dell'art. 119 Cost. Si tratta di controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, e che ha tuttavia la caratteristica di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. Esso assume, quindi, anche i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto e concorre, insieme a quest'ultimo, alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e dell'osservanza del patto di stabilità interno, che la Corte dei conti può garantire in un'ottica "collaborativa", nel senso che nell'esercizio di tale controllo essa si limita alla segnalazione all'ente controllato delle rilevate disfunzioni e rimette all'ente stesso l'adozione delle misure necessarie, rientrando la previsione da parte di una legge dello Stato del controllo in

Si è precisato (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 9 /AUT/2008 del 4 luglio 2008)³² che “L’attività di verifica si inserisce nel contesto dell’audit contabile e coinvolge la posizione del singolo ente, anche nell’ottica più ampia di assicurare che i bilanci degli enti locali siano veritieri e corretti e si pongano in linea con le norme fondamentali in tema di finanza pubblica. A questo riguardo va rilevato che molte delle disposizioni finanziarie che disciplinano l’attività degli enti locali vengono dallo stesso legislatore qualificate come principi di coordinamento della finanza pubblica in quanto i risultati attesi si collocano nell’ambito di obiettivi di carattere generale che attengono al rispetto dei vincoli posti all’Italia dall’ordinamento comunitario” .

Il rendiconto della gestione ha lo scopo di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari dell’ente locale; costituisce la rappresentazione analitica delle attività svolte dagli amministratori per l’attuazione dei programmi e per l’assolvimento dei compiti istituzionali. Il rendiconto deve quindi permettere la verifica del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi, tradotti in

esame nella competenza propria di quest’ultimo di dettare principi nella materia concorrente della «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica». (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2007, n. 179).

³² La deliberazione n. 9/AUT/2008 del 4 luglio 2008, relativa al rendiconto 2007 dei comuni e delle province, è pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 180 del 2 agosto 2008. Nell’anno sono state approvate dalla Sezione delle autonomie anche le deliberazioni n. 3/AUT/2008 del 14 marzo 2008, relativamente al bilancio di previsione 2008 dei comuni e delle province (pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 92 del 18 aprile 2008 e n. 4/AUT/2008 del 14 marzo 2008), contenente le linee guida ed il questionario per i collegi sindacali relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 degli enti del Servizio sanitario nazionale (pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 92 del 18 aprile 2008). Per questi ultimi l’ impostazione delle linee guida risulta arricchita da un ampliamento e da una maggiore analiticità delle informazioni e dei dati richiesti, estesi a taluni aspetti gestionali, anche di natura extracontabile, particolarmente “sensibili” sotto il profilo degli equilibri di bilancio, tra i quali quelli relativi alle esternalizzazioni, al personale, alle procedure concorsuali, agli acquisti di beni (sanitari e non) e servizi (non sanitari). Un’attenzione particolare è stata inoltre riservata alla richiesta di dati concernenti lo stato patrimoniale, giustificata dall’opportunità di verificare l’impatto a lungo termine dell’andamento gestionale sulla situazione consolidata delle aziende sanitarie.

cifre, del bilancio di previsione, nel rispetto degli equilibri economici e finanziari.

Le più significative irregolarità emerse dall'esame delle relazioni dei revisori dei conti sui rendiconti di gestione degli enti locali (per l'esercizio 2006) riguardano: il mancato aggiornamento annuale degli inventari dei beni mobili ed immobili e la incompleta o errata compilazione dei conti patrimoniali; la scarsa affidabilità delle scritture contabili con pregiudizio per gli equilibri di bilancio; il mancato rispetto del patto di stabilità interno; l'elevato grado di vetustà dei residui e la loro considerevole mole, senza che, per molti anni, si fosse proceduto ad una attenta verifica ("riaccertamento") del permanere delle ragioni del credito o del debito; l'omessa cancellazione di residui rivelatisi o divenuti "insussistenti". La Corte non ha mancato di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulle conseguenze di ordine economico-finanziario di tali condotte, osservando, tra l'altro, che la contabilizzazione di crediti insussistenti o di dubbia esigibilità rende inattendibili gli avanzi di amministrazione, impedendo la percezione in molti casi di situazioni di reale criticità con rischi di compromissione degli equilibri futuri di bilancio. Altre irregolarità segnalate vanno ascritte all'eccessivo ricorso ai debiti fuori bilancio o a procedure di riconoscimento non rispettose della normativa in materia ed al superamento nelle previsioni di bilancio del tetto imposto dalla legge finanziaria per le spese di personale.

Meritano, inoltre, di essere segnalate le osservazioni mosse, con richiamo al principio di prudenza, a proposito dei "contratti derivati", finalizzati alla ristrutturazione del debito (*interest rate swap*). I maggiori problemi posti in evidenza sono legati alla durata, all'ammortamento delle somme, alle condizioni di applicazione dei tassi, ai costi di remunerazione dei servizi degli intermediari finanziari e alla destinazione dei fondi incassati. A riguardo, e quanto meno sotto un profilo di prudenza gestionale, è stato affermato che i flussi differenziali positivi generati dai contratti di *swap* sono da considerarsi entrate straordinarie

ed in quanto tali andrebbero prudenzialmente accantonate per fronteggiare, nel medio-lungo periodo, il pagamento di eventuali flussi differenziali negativi, anziché essere utilizzate nella copertura di spese correnti³³.

Con specifico riguardo alle relazioni dei revisori dei conti degli enti locali sui bilanci di previsione 2008 le più significative irregolarità emerse riguardano il superamento nelle previsioni di bilancio del tetto imposto dalla legge finanziaria per le spese di personale; la violazione del patto di stabilità interno sia sul bilancio di previsione che pluriennale; l'esposizione debitoria e l'utilizzo di strumenti di finanza derivata.

L'attività consultiva ex art. 7, comma 8, della legge 131/2003 registra un costante e crescente incremento negli anni: i pareri resi passano, infatti, da 22 nel 2004, a 123 nel 2005, a 190 nel 2006, a 305 nel 2007, sino a 508 nel 2008. Dopo una prima fase caratterizzata da richieste a tutto campo, spesso determinate dall'esigenza di risolvere problemi pratici, si è passati alla fase attuale nella quale l'attività consultiva, strettamente connessa alle materie di contabilità pubblica, si esplica in sinergia con la funzione di controllo, svolgendo una funzione di ausilio nei confronti degli enti territoriali. Sono state affrontate questioni di rilievo, che, investendo tematiche di carattere generale, relative all'attuazione della legge finanziaria, alle regole del patto di stabilità, alla disciplina delle spese del personale, sono state utili anche ad enti diversi dai richiedenti³⁴.

La ricchezza delle pronunce complessivamente rese dalle Sezioni regionali di controllo e dalla Sezione delle Autonomie - circa 3800 nel 2008 -, ha indotto all'avvio di un progetto finalizzato alla raccolta sistematica e

³³ La tematica è stata affrontata in numerose e diverse deliberazioni (Cfr, in via esemplificativa; sez. reg. contr. Lombardia 26 settembre 2007, n. 596; sez. reg. contr. Calabria 26 ottobre 2007, n. 311; sez. reg. contr. Basilicata 21 gennaio 2008, n. 1; sez. reg. contr. Lombardia 4 marzo 2008, n. 52; sez. reg. contr. Campania 27 maggio 2008, n. 5; sez. reg. contr. Lazio 3 luglio 2008, n. 16).

³⁴ Tematiche di particolare attualità hanno riguardato le operazioni di cartolarizzazione; le operazioni di leasing finanziario; i servizi pubblici locali; la stipula di contratti attivi da parte degli enti locali; la gestione del patrimonio immobiliare.

completa delle deliberazioni con l'obiettivo di costruire un' apposita banca dati.

L'attenzione della Corte sia a livello territoriale che centrale si è soffermata sul fenomeno delle partecipazioni societarie degli enti locali (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione 13/AUT/2008 del 18 settembre 2008, con cui è stata approvata la relazione sullo stato dei controlli della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti locali). All'analisi del processo evolutivo regolatorio che il fenomeno delle partecipazioni societarie degli enti locali ha avuto negli ultimi anni, si è accompagnata la ricognizione delle più frequenti e rilevanti criticità evidenziate dalle Sezioni regionali, cui si sono aggiunti i dati provenienti da diverse banche dati. Aspetto rilevante è la verifica della ricaduta sul bilancio dell'ente locale delle partecipazioni in tali organismi, sia in termini di entrate che di spese³⁵.

Sotto un altro versante, anch'esso di interesse, sia dal punto di vista finanziario che della sana gestione, rappresentato dagli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, sono state approvate le Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art.3, commi 54-57 della legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008), cui sono seguiti da parte di talune Sezioni regionali ulteriori atti di indirizzo sugli adempimenti da seguire.

³⁵ Sulla tematica, di recente (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 268 del 2008) è stata, fra l'altro, sottolineata "l'estrema attualità della tematica relativa ai bilanci pubblici consolidati, intesi come strumenti finalizzati all'aggregazione dei bilanci degli Enti pubblici con quelli degli organismi formalmente privati ma dai primi interamente o parzialmente partecipati, allo scopo di fornire un'informazione contabile il più possibile completa ed esaustiva".



INDICE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI pag. 5

ALLEGATI:

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALL' ATTIVITA
SVOLTA DALLA CORTE DEI CONTI NEL 2008 pag. 31

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE pag. 95

RASSEGNA DELL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO pag. 133